Barkibu



Assicurazione Veterinaria Barkibu

Questa è la guida definitiva dell'Assicurazione Veterinaria di Barkibu, dove troverai tutto ciò che devi sapere sulla tua polizza e sulle tue coperture.

È facile perdersi nei termini di una polizza, ma non disperare. A seguire ti spieghiamo i principali aspetti che devi conoscere della tua assicurazione.

Il vostro contratto

Congratulazioni! Avete appena preso la migliore decisione possibile per la salute del vostro animale domestico: acquistare l'assicurazione sanitaria Barkibu. Questo prodotto include l'assicurazione sanitaria per animali domestici di Nordic Guarantee Försäkringsaktiebolag, con la Copertura di Prevenzione inclusa all'interno della stessa assicurazione. Di seguito i dettagli:

Assicurazione sanitaria per animali domestici

→ Copre le spese veterinarie impreviste (vale a dire derivanti da infortunio o malattia), rimborsando l'80% della fattura, in base al prodotto selezionato: senza limite massimo annuale (polizza illimitata), oppure fino a 3.000 € annui (polizza con limite), ed è previsto un periodo di carenza (5 giorni per infortunio, 28 giorni per malattia).

→ La polizza è sottoscritta da Nordic Guarantee Försäkringsaktiebolag, società con ampia esperienza nel settore delle assicurazioni per animali da compagnia e con un solido storico nella protezione degli animali in Europa.

Copertura di Prevenzione

→ Come parte dell'assicurazione sanitaria, abbiamo incluso anche una Copertura di Prevenzione, integrale e non opzionale. Copre le spese preventive —vaccinazioni, antiparassitari, consulenze preventive, odontoiatria e sterilizzazione, tra le altre— dettagliate nel paragrafo «Copertura di Prevenzione» delle Condizioni Generali. Rimborsa l'80% della fattura, fino a un Limite Annuo di Prevenzione indipendente di 100 €, e non prevede alcun periodo di carenza.

Animale

- → Nome:
- → Chip:
- → Specie, razza, età:

Contraente

- → Nome del titolare:
- → Codice Fiscale / Documento d'identità / Passaporto:
- → Inizio e fine della copertura:
- → Forma di pagamento:

Ripartizione dei prezzi

La cifra riportata di seguito è l'importo annuale. Se avete optato per un pagamento mensile, il contributo che pagherete ogni mese sarà pari all'importo annuale diviso per 12.

Assicurazione animali domestici

Premio netto:
Tasse e supplementi (IPS):
Premio totale:

BOZZA

Barkibu

Assicurazione Sanitaria Per Animali Domestici

SET INFORMATIVO

La polizza comprende i seguenti documenti e condizioni:

- Informazioni sul diritto di recesso
- Foglio informativo del prodotto Assicurazione sanitaria per animali domestici Barkibu
- DIP e DIP aggiuntivo
- Condizioni di assicurazione (versione del 07/2026) comprensive di glossario
- Informativa sulla protezione dei dati e sul trattamento dei dati personali

Le presenti Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario devono essere consegnate al contraente prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il DIP e il DIP AGGIUNTIVO.

Condizioni particolari

Condizioni particolari dell'assicurazione veterinaria Barkibu. Potete contattare direttamente il vostro assicuratore in qualsiasi momento. In caso di domande, è meglio contattare l'agente intermediario assicurativo, Barkibu Germany Gmbh[1], con sede legale in Rosenthaler Straße 72A, 10119 Berlin, e-mail: assicurazioni@barkibu.com, o utilizzare l'applicazione per smartphone Barkibu.

Reclami e servizio clienti:
Il modo più semplice e veloce per contattare il servizio clienti in merito a richieste di rimborso è attraverso l'app Barkibu. Per presentare un reclamo, inviare un'e-mail a servizioricorsi@barkibu.com.

Contraente della polizza: <nome e cognome>.

Indirizzo del contraente della polizza: <indirizzo>

Numero di polizza:

Animale domestico assicurato:

Nome dell'animale: <nome>
Specie: <cane || gatto>
Razza: <razza>
ID microchip: <ID>
Condizioni preesistenti: <Sì> <No>
Condizioni dichiarate: <Nessuna> <Atopia> <Rottura del legamento crociato> <ecc.>
Il contraente dichiara che il proprio animale è in buono stato di salute e che, alla data di sottoscrizione, non presenta altre condizioni rilevanti (come interventi chirurgici, trattamenti precedenti o patologie croniche) che debbano essere comunicate.

Modalità di polizza: <Barkibu Illimitato || Barkibu limite 3.000 €>

Data di entrata in vigore della polizza: <data>.

Data di scadenza della polizza: <data>.

Assicuratore: L'assicuratore è Nordic Guarantee Försäkringsaktiebolag, con sede legale in Färögatan 33 (Kista Science Tower), 164 51 Kista, Svezia. L'Assicuratore è debitamente autorizzato a operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 116-quater del Codice delle Assicurazioni Private. L'Assicuratore opera in Italia in base alla legislazione svedese e le sue attività sono soggette al controllo della Finansinspektionen, Autorità Svedese di Vigilanza Finanziaria, organismo statale di controllo e supervisione dell'attività assicurativa, equivalente in Italia all'IVASS. La normativa italiana non si applica in caso di insolvenza dell'Assicuratore.

Assicurazione sanitaria per animali domestici: Rimborso dell'80% delle spese veterinarie fino al limite concordato, in base al prodotto selezionato: senza limite massimo annuo (polizza illimitata) oppure fino a 3.000 € annui (polizza con limite). Si applicano le Condizioni Generali dell'Assicurazione Sanitaria per Animali di Barkibu (versione 07/2026).

Copertura di Prevenzione: Rimborso dell'80% dei costi delle cure preventive fino al Limite Annuo di Prevenzione di 100 € per Periodo di Copertura, indipendente e aggiuntivo rispetto al limite dell'assicurazione sanitaria sopra indicato. Si applica il paragrafo «Copertura di Prevenzione» delle Condizioni Generali (versione 07/2026).

Premio: La cifra riportata di seguito rappresenta l'importo annuale. Se avete optato per un pagamento mensile, il contributo che pagherete ogni mese sarà l'importo annuale diviso per 12.

Premio: <xx,xx> €

IPS: <xx,xx> €

Totale: <xx,xx> €

La polizza comprende i seguenti documenti e condizioni:

- Informazioni sul diritto di recesso
- Foglio informativo del prodotto Assicurazione sanitaria per animali domestici Barkibu

BOZZA

- DIP e DIP aggiuntivo
- Condizioni di assicurazione (versione del 07/2026)
- Informativa sulla protezione dei dati e sul trattamento dei dati personali

Informazioni speciali per i clienti provenienti da polizze di Great Lakes Insurance SE
I clienti che, prima dell'inizio della loro polizza con Nordic Guarantee, avevano una polizza in vigore con Great Lakes Insurance SE e hanno sottoscritto una nuova polizza con Nordic Guarantee tramite Barkibu Germany GmbH al momento del rinnovo, senza interruzione tra le due polizze, manterranno la loro copertura.

In questo contesto, l'Assicuratore rinuncia all'applicazione dei Periodi di carenza qui descritti. Inoltre, ai fini della determinazione delle Condizioni preesistenti, si terrà conto della data di inizio della copertura della polizza sottoscritta con Great Lakes Insurance SE.

BOZZA

Assicurazione Sanitaria Per Animali Domestici

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Contratto di assicurazione

Il presente documento contiene le Condizioni Speciali e Generali della Polizza sanitaria per gli Animali, emessa da Nordic Guarantee Försäkringsaktiebolag e distribuita da Barkibu Germany GmbH in qualità di agente intermediario assicurativo di Nordic Guarantee Försäkringsaktiebolag, entrambi operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi.

Il Contratto di assicurazione è composto da diversi documenti: le Condizioni particolari, speciali e generali, il Documento informativo sul prodotto assicurativo (IPID) e il Documento informativo aggiuntivo sul prodotto assicurativo (IPID aggiuntivo) .

In caso di discrepanza tra questi documenti, le Condizioni speciali e particolari prevalgono sulle Condizioni generali. È indispensabile leggere congiuntamente tutte le parti del Contratto di assicurazione per comprendere appieno la portata della Copertura. Il presente Contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana e in particolare dal Codice Civile e dal Codice delle Assicurazioni Private, in materia di contratti di assicurazione, nonché dagli accordi specifici tra le parti, come indicato nel presente documento e negli altri documenti di riferimento.

CONDIZIONI SPECIALI

1. Definizioni

Le seguenti definizioni si applicano a tutto il testo della Polizza. Ogni volta che vengono utilizzate nella Polizza, indipendentemente dal genere maschile o femminile, dal singolare o dal plurale, avranno il significato indicato di seguito:

Assicuratore: Nordic Guarantee Försäkringsaktiebolag (di seguito "Nordic Guarantee"), con sede legale in Färögatan 33 (Kista Science Tower), 164 51 Kista, Svezia, che, in qualità di Assicuratore, assume il rischio concordato nella presente Polizza. L'Assicuratore è debitamente autorizzato ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi, ai sensi dell'art. 116-quater del Codice delle Assicurazioni Private. L'Assicuratore opera in Italia in base alla legislazione svedese e la vigilanza sulle sue attività è esercitata dalla Finansinspektionen, Autorità Svedese di Vigilanza Finanziaria, organismo statale di controllo e supervisione dell'attività assicurativa, equivalente in Italia all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS). La normativa italiana non si applica in caso di insolvenza dell'Assicuratore.

Assicurato: Il proprietario dell'Animale Assicurato e contemporaneamente il Contraente che sottoscrive la presente Polizza (entrambi devono essere la stessa persona).

Animale Assicurato: il cane o il gatto, che soddisfa la condizione di assicurabilità di cui alla clausola 2.3, il cui nome e le cui caratteristiche (razza, età e altro) figurano nel Questionario assicurativo e nelle Condizioni particolari di Polizza, e che è tenuto a vivere con l'Assicurato presso la Residenza Permanente.

Cane da assistenza: è un cane appositamente addestrato per assistere una persona con disabilità nelle attività quotidiane, interagendo specificamente con il padrone per fornirgli un supporto essenziale, come guidarlo, avvisarlo, recuperare oggetti o fornirgli assistenza fisica.

Residenza permanente: Indirizzo anagrafico dell'Assicurato presso il quale lo stesso ha stabilito la propria dimora abituale come risulta da un certificato anagrafico e dove l'Animale Assicurato vive abitualmente.

Veterinario: Un Veterinario debitamente qualificato e legalmente autorizzato all'esercizio della professione nel paese in cui viene prestato il trattamento.

Set informativo: L'insieme dei documenti contenenti i termini e le condizioni che regolano il presente Contratto: i) le Condizioni speciali, ii) le Condizioni generali, iii) la Scheda di Polizza; iv) il Documento informativo sul prodotto assicurativo; v) il Documento informativo aggiuntivo sul prodotto assicurativo; e vi) il modulo delle Condizioni Particolari.

Polizza: il documento che prova il Contratto di assicurazione.
Contratto di assicurazione: il presente Contratto di assicurazione, stipulato dal Contraente/Assicurato a proprio nome.

Perdita: le conseguenze economiche dannose di un Sinistro coperto dalla presente Polizza, ovvero una Malattia o un Infortunio occorsi all'Animale Assicurato. Una serie di Sinistri derivanti dallo stesso evento costituisce un'unica Perdita.

Infortunio: lesione corporea dell'Animale Assicurato derivante da un evento improvviso, imprevisto, violento e non intenzionale, originato da una causa esterna che provoca direttamente una lesione fisica all'Animale Assicurato, non intenzionale da parte dell'Assicurato o della persona che ha la custodia dell'Animale Assicurato, e verificatasi dopo la conclusione del periodo di carenza. L'evento deve essere identificabile con riferimento al tempo e al luogo.

Non sono considerati Infortunio le lesioni causate da un disturbo interno dell'animale. La lesione deve derivare esclusivamente da tale evento ed essere indipendente da qualsiasi malattia sottostante, processo degenerativo o condizione preesistente. Non costituiscono Infortunio le lesioni causate o aggravate da una Patologia preesistente o degenerativa, né le alterazioni dello stato normale di salute dovute a una Malattia, anche qualora siano innescate o si manifestino a seguito di un evento traumatico.

Incidente: Si intende un danno imprevisto e imprevedibile al corpo causato da un Infortunio che richiede un Trattamento Veterinario o complementare da parte di un Veterinario.

Malattia: Qualsiasi alterazione del normale stato di salute dell'Animale Assicurato, non causata da un Infortunio, dovuta a qualsiasi patologia o disturbo delle funzioni corporee la cui diagnosi sia stata effettuata da un Veterinario e che renda necessario un Trattamento Veterinario o un Trattamento complementare dell'Animale Assicurato.

Condizioni preesistenti: Qualsiasi Infortunio o Malattia che: i) si sia verificata o abbia manifestato sintomi clinici prima dell'inizio della Copertura della presente Polizza o durante il Periodo di carenza; ii) abbia la stessa diagnosi o gli stessi sintomi clinici di un Infortunio o Malattia che l'Animale Assicurato aveva prima dell'inizio della Copertura della presente Polizza o durante il Periodo di carenza; oppure iii) sia causata, correlata o conseguente a un Infortunio, Malattia o sintomo clinico che l'Animale Assicurato aveva prima o durante il Periodo di carenza. Ciò vale in tutti i casi, indipendentemente dal fatto che l'Infortunio o la Malattia si verifichino sulla stessa parte del corpo dell'Animale Assicurato o su parti diverse. Ciò vale anche se tali sintomi clinici non erano noti come tali all'Assicurato al momento della sottoscrizione del Contratto di assicurazione e sono stati effettivamente diagnosticati solo successivamente.

Sintomi clinici: Cambiamenti nel normale stato di salute, nelle funzioni corporee o nel comportamento dell'Animale Assicurato, che dimostrano l'esistenza di un Infortunio o di una Malattia.

Disturbo comportamentale: Un'alterazione del comportamento normale dell'Animale Assicurato causata da un disturbo mentale o emotivo.

Trattamenti complementari: Fisioterapia (inclusa l'osteopatia), idroterapia, agopuntura, neuroterapia, chiropratica, magnetoterapia, laserterapia e terapia dei disturbi comportamentali per le Malattie diagnosticate dal Veterinario e derivanti da un Infortunio o Incidente coperto dalla presente Polizza e vicine nel tempo. Ad esempio, la fisioterapia in seguito alla rottura di una zampa.

Trattamento Veterinario: I seguenti trattamenti, nella misura in cui siano necessari per curare un Infortunio e/o una Malattia:

- Qualsiasi esame, visita, procedura, intervento chirurgico e cura effettuati da un Veterinario.
- Qualsiasi farmaco che richieda una prescrizione veterinaria e che venga somministrato o prescritto durante l'esame, la visita, la procedura, l'intervento chirurgico o la cura sopra descritti.

Procedura di notifica di un Sinistro: I Sinistri devono essere segnalati tramite l'applicazione per smartphone Barkibu o via e-mail all'indirizzo assicurazioni@barkibu.com che l'Assicurato invia all'Assicuratore durante il Periodo di Copertura e, al più tardi, entro 3 mesi dal verificarsi di un Sinistro coperto dalla presente Polizza.

Storia clinica: Raccolta dei documenti che attestano le cure veterinarie prestate all'Animale Assicurato in ogni clinica visitata fino a una certa data. Sono compresi il passaporto delle vaccinazioni, ma anche il certificato di identificazione del microchip o qualsiasi documento che attesti la proprietà dell'Animale Assicurato (Contratto di vendita, fattura di acquisto, Contratto di adozione da un rifugio per animali o di un'organizzazione assistenziale per animali). Tale documento può essere richiesto a ogni clinica veterinaria che ha curato l'Animale Assicurato.

Periodo di copertura: Il periodo compreso tra la data di decorrenza della Polizza e la data di scadenza (entrambi i giorni inclusi) stabilita nelle Condizioni speciali.

Periodo di carenza: Numero di giorni o mesi che devono trascorrere dalla data di decorrenza della Polizza fino all'inizio effettivo della Copertura dei rischi assicurati. I Sinistri che si verificano durante tale periodo non sono coperti dalla presente Polizza. Se il Contratto di assicurazione viene rinnovato per uno o più anni consecutivi, il Periodo di carenza si applica solo al primo Periodo di Copertura.

Premio: Il prezzo dell'assicurazione, compresi i supplementi e le imposte applicabili per legge.

Prestazioni o Copertura: Gli importi coperti dall'Assicuratore e che si riferiscono al costo dei Trattamenti veterinari e dei Trattamenti complementari effettuati dai Veterinari e alle altre prestazioni previste dalla Polizza in caso di Infortunio o Malattia, subordinatamente all'applicazione del Massimale per Periodo di Copertura, alla franchigia, al Periodo di carenza e alle altre condizioni previste dalla Polizza.

Esclusione: Rischi esclusi o limitazioni relative alla Copertura assicurativa fornita dall'Assicuratore, come indicato in Polizza con particolare evidenza.

Massimale per Periodo di Copertura (o Massimale): L'importo massimo indicato nella Polizza che l'Assicuratore pagherà durante ciascun periodo di Copertura.

Sinistro: il verificarsi di un evento in relazione al quale è fornita la Copertura assicurativa della Polizza e cioè il pagamento di spese soggette a rimborso sostenute dall'Assicurato.

Notifica di Sinistro: l'avviso di un Sinistro da parte dell'Assicurato tramite notifica all'Assicuratore.

Soggiorno temporaneo: un periodo di permanenza di massimo 6 mesi consecutivi al di fuori dell'Italia, calcolato a partire dal momento in cui l'Animale Assicurato lascia l'Italia.

Ricovero: il ricovero dell'Animale Assicurato in una clinica veterinaria prescritto da un Veterinario a seguito di una Malattia o di un Infortunio. La Polizza copre il day hospital, ossia il ricovero dell'Animale Assicurato per un periodo inferiore alle 24 ore consecutive.

Gravidanza psicologica ("pseudociesi"): la condizione in cui un Animale Assicurato di genere femminile presenta segni fisici e comportamentali di una gravidanza, pur non essendo gravida.

Familiare/i: il coniuge dell'Assicurato, il partner di un'unione civile dell'Assicurato ("unione civile") e il convivente di fatto dell'Assicurato (unito allo stesso secondo le regole della "convivenza di fatto"), nonché i figli, i figliastri, i figli adottivi o affidatari dell'Assicurato o del partner dell'Assicurato, nonché i genitori, i nonni, i nipoti, i fratelli o i fratellastri dell'Assicurato o del partner dell'Assicurato.

CONDIZIONI GENERALI

1. Oggetto dell'assicurazione

L'Assicuratore tiene indenne l'Assicurato ai sensi della presente Polizza dai costi relativi ai Trattamenti veterinari dell'Animale Assicurato, compresi gli interventi chirurgici e i Trattamenti complementari, nonché i costi relativi all'eutanasia dell'Animale Assicurato in caso di Infortunio o Malattia incurabile o realizzata per porre fine alle grandi sofferenze dell'Animale Assicurato, nonché dagli altri costi elencati nella sezione 3 che segue.

1.1 Periodo di Copertura

La presente Polizza copre i Sinistri che si verificano durante il periodo di Copertura, a condizione che si siano verificati dopo il Periodo di carenza. La Copertura è soggetta a un Periodo di carenza di 28 giorni per le Malattie e di 5 giorni per gli infortuni, decorrenti a partire dalla data di acquisto della Polizza.

In particolare, la presente Polizza non copre le Malattie o gli infortuni che:

- sono stati diagnosticati o hanno manifestato sintomi clinici prima della data di decorrenza della Polizza;
- si sono verificati durante il Periodo di carenza, ovvero che siano stati diagnosticati o abbiano manifestato sintomi clinici durante tale periodo.

Tutti i Trattamenti veterinari o complementari derivanti da quanto sopra, compresi i costi conseguenti e quanto altro previsto dalla Sezione 3, non sono coperti.

Questo vale soprattutto, ma non esclusivamente, per le malattie croniche o ricorrenti.

In caso di displasia dell'anca o del gomito, rottura o malattia del legamento crociato, lussazione rotulea, epilessia, disturbi comportamentali, ernie o protrusioni discali, leishmaniosi e cataratta e atopia/dermatite allergica dell'Animale Assicurato che avevano almeno 6 mesi di età al momento della sottoscrizione della Polizza, il Periodo di Carenza è di 6 mesi. Ciò vale in tutti i

casi, indipendentemente dal fatto che i Sintomi clinici si manifestino sulla stessa parte del corpo dell'Animale Assicurato o su parti diverse, e indipendentemente dal fatto che siano stati causati da una Malattia o da un Infortunio.

1.2 Ambito territoriale

La Copertura assicurativa della presente Polizza è limitata ai Sinistri (**esclusi i Trattamenti complementari**) **avvenuti in Italia e nella Città del Vaticano** o **durante un Soggiorno temporaneo in un altro paese membro dell'Unione Europea, nel Regno Unito o in Andorra fino a un massimo di 6 mesi per ogni Periodo di Assicurazione. Questi 6 mesi sono considerati consecutivi e il loro calcolo inizia dal momento in cui l'Animale domestico lascia l'Italia.**

Durante tali sei mesi consecutivi, l'Animale Assicurato può effettuare uno o più viaggi all'estero. Trascorsi sei mesi dalla prima uscita, non sarà prevista alcuna copertura al di fuori della Italia fino all'inizio del successivo Periodo di Assicurazione.

Qualora l'Assicurato si trasferisca con l'Animale Assicurato all'estero in modo permanente o per un periodo superiore a tre mesi consecutivi, la copertura cesserà automaticamente**.**

Condizioni di assicurabilità

Gli Animali Assicurati sono identificati come segue:

a) Età e razza dell'Animale Assicurato

La presente Polizza copre solo i cani e i gatti che al momento della prima stipula della presente Polizza abbiano un'**età minima di 8 settimane senza alcun limite massimo di età una volta assicurati.**

La Polizza può essere sottoscritta per la prima volta per cani e gatti che abbiano un'età **minima di 8 settimane e inferiore a 11 anni al momento della sottoscrizione iniziale**. Gli animali devono essere sani e privi di Malattie pregresse non dichiarate al momento della sottoscrizione.

b) Microchip per l'Animale Assicurato

L'Animale Assicurato deve essere chiaramente identificabile mediante un microchip impiantato sotto la sua pelle per tutta la durata del Contratto di assicurazione. L'Assicurato è responsabile del funzionamento e della leggibilità del microchip. Il microchip deve essere conforme alle norme ISO 11784, AVID Standard o AVID Euro.

Se l'Animale Assicurato non è microchippato al momento della sottoscrizione della Polizza, deve essere microchippato entro le quattro settimane successive. **Le Prestazioni previste dalla presente Polizza possono essere erogate solo se l'Animale Assicurato può essere correttamente identificato tramite il microchip. I costi derivanti da trattamenti o servizi prestati prima dell'impianto del microchip non saranno rimborsati.**

c) Vaccini

L'Animale Assicurato deve essere vaccinato e lo stato vaccinale deve essere aggiornato per tutto il Periodo di Copertura secondo le raccomandazioni veterinarie contro:

- Per i Cani: rabbia, cimurro, epatite e parvovirus
- Per i Gatti: rabbia, panleucopenia, herpesvirus e calicivirus.

1.3 Consenso all'accesso allo Storico clinico dell'Animale Assicurato

Con la sottoscrizione della Polizza, l'Assicurato ha dato il proprio consenso, che permane per tutto il Periodo di Copertura, affinché l'Assicuratore contatti il Veterinario attuale o precedente per ottenere informazioni o dati sulla Storia Clinica dell'Animale Assicurato, compresi i risultati di esami analitici o medici, al fine di verificare che lo stato di salute dell'Animale Assicurato corrisponda a quello dichiarato alla data di sottoscrizione della Polizza. Se richiesto dall'Assicuratore, l'Assicurato dovrà presentare una relazione veterinaria all'inizio dell'assicurazione; le relative spese saranno a carico dell'Assicurato.

2. Rischi e costi coperti – Trattamenti veterinari e Trattamenti complementari

2.1 Nella misura in cui, durante il Periodo di Copertura e dopo il Periodo di carenza (se applicabile), si verifichi un Infortunio o una Malattia dell'Animale Assicurato che renda necessario un Trattamento Veterinario, l'Assicuratore rimborserà all'Assicurato i costi e le spese sostenute (come meglio specificato al successivo punto 3.2), debitamente comprovati dalla fattura originale del Veterinario o di altro ente competente e secondo i termini e le condizioni stabiliti nella presente Polizza.

Se l'Assicurato rinnova la Polizza al termine del Periodo di Copertura, la somma totale assicurata (Massimale massimo per Periodo di Copertura) sarà nuovamente a disposizione dell'Assicurato nel successivo Periodo di Copertura.

Se un problema di salute che si manifesta per la prima volta durante il Periodo di Copertura diventa cronico o si ripresenta in seguito, le spese di cura sono indennizzabili a condizione che venga rinnovata una Polizza esistente e che il rapporto assicurativo esista senza interruzioni al momento del Sinistro.

a) Franchigia

L'Assicurato non avrà diritto al rimborso del 20% della fattura che sarà a carico dell'Assicurato a titolo di franchigia. La franchigia sarà dedotta dall'Assicuratore al momento del rimborso.

b) Veterinario abilitato

La presente Polizza copre i trattamenti prescritti ed eseguiti da un Veterinario debitamente qualificato e abilitato nel paese in cui esercita la professione veterinaria.

2.2 Quali costi e spese sono coperte e rimborsate?

Sono coperti e saranno rimborsati i seguenti costi e spese:

a) Trattamenti veterinari

L'Assicuratore rimborserà all'Assicurato tutte le spese mediche necessarie e ragionevoli secondo le consuetudini, sostenute in relazione alle cure veterinarie, compresi i farmaci ricevuti dall'Animale Assicurato durante il Periodo di Copertura per curare l'Infortunio e la Malattia, fino al Massimale per Periodo di Copertura specificato nella Polizza.

Sono compresi i trattamenti conservativi e chirurgici, nonché i materiali di consumo, la diagnostica di laboratorio e il ricovero dell'Animale Assicurato in una clinica veterinaria.

Sono inclusi metodi di diagnostica per immagini avanzate, come la tomografia computerizzata e la risonanza magnetica (TC/MRI), nonché i costi associati, come la sedazione.

L'importo rimborsabile per ciascun Trattamento Veterinario non potrà in nessun caso superare il doppio del costo medio abitualmente applicato per tale trattamento nell'area geografica veterinaria in cui è stato effettuato. Tale importo costituisce il limite massimo indennizzabile applicabile a ciascun trattamento, fatto salvo il Limite Massimo per Periodo di Assicurazione stabilito nella Polizza.

b) Trattamenti complementari

La presente Polizza copre anche i seguenti Trattamenti complementari **fino ad un massimo di 8 sedute o trattamenti veterinari per periodo assicurativo** per il trattamento di Infortuni e Malattie: fisioterapia (inclusa l'osteopatia), **neuroterapia, magnetoterapia, laserterapia,** chiropratica, idroterapia, agopuntura e terapia di modificazione del comportamento per i Disturbi Comportamentali, **a condizione che siano stati prescritti da un Veterinario nell'ambito del trattamento di un Infortunio o di una Malattia e che siano effettuati in Italia da un Veterinario specializzato in ciascun tipo di trattamento, ad eccezione dei problemi comportamentali. In tal caso, il trattamento può essere effettuato da un terapista comportamentale qualificato, purché prescritto per iscritto dal veterinario curante.**

c) Farmaci

Le spese per i farmaci sono incluse nella misura in cui un Veterinario abbia dispensato o prescritto farmaci per una Malattia o un Infortunio coperti dalla presente Polizza, **ma solo per un periodo di tempo ragionevole**.

Per periodo ragionevole si intende il periodo di tempo che intercorre fino alla guarigione della Malattia o dell'Infortunio, **in ogni caso non più lungo di due mesi per un problema di salute di lunga durata**. **Trascorso questo periodo di due mesi, l'Assicurato per essere coperto dalle successive spese sostenute per i farmaci, deve riportare l'Animale Assicurato da un Veterinario e ottenere una relazione veterinaria che attesti la persistente necessità di una terapia farmacologica per l'Animale Assicurato.**

I probiotici (prescritti da un Veterinario come trattamento curativo e non preventivo) sono coperti, **a condizione che siano prescritti da un Veterinario all'Animale Assicurato in concomitanza con la somministrazione di antibiotici.**

Ciò non vale per il trattamento dell'insufficienza cardiaca cronica e nel caso di terapia ormonale sostitutiva. In questi casi, se prescritta da un Veterinario, dopo 6 mesi l'Animale Assicurato deve essere portato dal Veterinario per ottenere una nuova prescrizione che confermi la necessità di somministrazione.

d) Diagnostica per immagini

L'Assicuratore rimborsa i costi dei metodi di diagnostica per immagini. Sono coperti i seguenti metodi diagnostici:

i. esame di tomografia computerizzata,

ii. risonanza magnetica,

iii. endoscopia,

iv. scintigrafia.

e) Trattamento degli infortuni

La presente Polizza copre il trattamento degli **Infortuni**, a condizione che l'evento soddisfi la definizione di **Infortunio** indicata nel presente documento e, inoltre, rientri nell'elenco seguente:

Elenco degli infortuni:

- Fratture o lussazioni articolari da trauma
- Lacerazioni cutanee, ferite da morso (ad eccezione delle punture di insetti) o abrasioni cutanee
- Ustioni o lesioni da elettrocuzione
- Traumatismi da veicolo
- Intossicazione
- Ferite da arma da fuoco o da proiettile
- Contusioni gravi o lesioni da schiacciamento
- Lesioni dentali da trauma
- Corpi estranei gastrointestinali

Potranno essere richiesti esami diagnostici per confermare che la lesione sia conseguenza diretta di un Infortunio. A seconda del caso, potranno essere richiesti i seguenti accertamenti:

Analisi del sangue, in particolare nei casi di:

- **Intossicazione**: purché l'intossicazione possa essere dimostrata mediante una prova specifica per la sostanza tossica coinvolta. Un'analisi generale con alterazioni aspecifiche non sarà sufficiente.

Esami di diagnostica per immagini: radiografia, ecografia, endoscopia, tomografia (TAC) o risonanza magnetica (RM), in particolare nei casi di:

- Fratture o lussazioni articolari da trauma
- Traumatismi da veicolo
- Contusioni gravi o lesioni da schiacciamento
- Lesioni dentali da trauma
- Corpi estranei gastrointestinali
- Ferite da arma da fuoco o da proiettile

Fotografie, in particolare nei casi di:

- Lacerazioni cutanee, ferite da morso (ad eccezione delle punture di insetti) o abrasioni cutanee
- Ustioni o lesioni da elettrocuzione
- Traumatismi da veicolo
- Ferite da arma da fuoco o da proiettile
- Contusioni gravi o lesioni da schiacciamento
- Lesioni dentali da trauma

Non saranno considerati Infortuni, ai fini della presente Polizza:
Le lesioni derivate totalmente o parzialmente da una condizione preesistente, cronica o degenerativa, anche qualora un evento traumatico le riveli o le aggravi.
Le malattie trasmesse da vettori o parassiti, quali leishmaniosi o ehrlichiosi, che saranno sempre considerate **Malattia**, anche in presenza di un precedente morso o puntura.
Le lesioni o condizioni che, pur in presenza di un evento traumatico, corrispondano a una **Patologia** con un periodo di carenza specifico previsto dal contratto; in tali casi si applicherà il periodo di carenza più ampio previsto per la Patologia e non quello dell'Infortunio.

f) Trattamento di displasia dell'anca o del gomito, rottura o malattia del legamento crociato, lussazione rotulea, epilessia, disturbi comportamentali, ernie o protrusioni discali, leishmaniosi e cataratta e atopia/dermatite allergica.

Per gli **Animali Assicurati di età inferiore a 6 mesi al momento della sottoscrizione della Polizza**, sono coperte le spese relative a Trattamenti veterinari per displasia e stadi preliminari di displasia, rottura o malattia del legamento crociato, lussazione rotulea, epilessia, disturbi comportamentali, ernie o protrusioni discali, leishmaniosi e cataratta e atopia/dermatite allergica, a condizione che la Malattia si manifesti dopo il Periodo di carenza di 28 giorni.

Per gli **Animali Assicurati di età pari o superiore a 6 mesi al momento della sottoscrizione della Polizza**, sono coperti i Trattamenti veterinari per la displasia e gli stadi preliminari della displasia, la rottura o la malattia del legamento crociato, la lussazione rotulea, l'epilessia, i disturbi comportamentali, ernie o protrusioni discali, leishmaniosi e cataratta e l'atopia/dermatite allergica**, purché si verifichino dopo il Periodo di carenza di 6 mesi.**

g) Trattamento dentale

I costi delle cure dentarie e dei farmaci sono coperti **solo se conseguenti ad un Infortunio e a condizione che siano effettuate/ somministrate e prescritte da un Veterinario.**

h) Cibo per l'Animale Assicurato in casi speciali

Il costo del cibo dell'Animale Assicurato è coperto nei seguenti casi:

i. **in un esame delle urine l'Animale Assicurato risulti avere calcoli o cristalli, nel qual caso verrà rimborsato il 40% (sul quale verrà applicata la copertura dell'80% secondo quanto previsto dalla Polizza) del costo dell'alimento che li scioglie fino a quando non verrà dimostrato in un esame che i calcoli o i cristalli sono stati sciolti, e al massimo per 6 mesi consecutivi**, oppure se

ii. l'Animale Assicurato è ricoverato in ospedale, nel qual caso saranno coperte le spese per il cibo liquido e solido prescritto e somministrato dal Veterinario durante il Ricovero.

i) Costi del trattamento della gravidanza psicologica (pseudociesi)

Le spese per le cure veterinarie (non chirurgiche) per un massimo di due gravidanze psicologiche nel corso della vita dell'Animale Assicurato.

j) Costi derivanti da complicazioni dopo la vaccinazione

La presente Polizza copre i costi dei Trattamenti veterinari necessari per trattare una complicazione derivante da una vaccinazione, **tranne nel caso di complicazioni derivanti da vaccinazioni che fanno parte di un programma obbligatorio di vaccinazione di massa,** nel **qual caso i costi e le spese derivanti da tali complicazioni non saranno coperti.**

k) Costi di pulizia e toelettatura dell'Animale Assicurato

Le spese per il bagno dell'Animale Assicurato saranno coperte **solo quando**:

i. tale bagno è prescritto da un Veterinario, e

ii. viene utilizzata una sostanza che, secondo le istruzioni del produttore, può essere somministrata solo da un membro di uno studio Veterinario, di una clinica o di un ospedale.

l) Costi per il trattamento di un disturbo comportamentale

Le spese per il Trattamento Veterinario di un Disturbo Comportamentale effettuato da un Veterinario o da un terapista **comportamentale qualificato, purché raccomandato dal veterinario curante,** in presenza del tutore e dell'animale, sono **limitate ad un massimo di 8 trattamenti/sessioni,** con una durata massima di 1 ora per seduta, **da completare entro 6 mesi dal primo trattamento/sessione per ogni Periodo di Copertura; trascorsi 6 mesi dal primo trattamento/sessione, non saranno coperti ulteriori trattamenti/sessioni indipendentemente dal numero di trattamenti/sessioni già rimborsati.**

Il trattamento deve essere finalizzato alla diagnosi, alla modifica e al monitoraggio clinico del disturbo del comportamento e non all'addestramento. Non sono coperti in alcun caso sessioni online, corsi o programmi formativi rivolti al tutore, né soggiorni presso centri di addestramento. Le sedute in presenza con durata superiore a 1 ora potranno essere considerate, ai fini del limite di utilizzo, come più sedute.

m) Prodotti per lenire o alleviare lo stress dell'Animale Assicurato

Il costo di prodotti per calmare o ridurre lo stress dell'Animale Assicurato **sarà coperto solo per un periodo massimo di 6 mesi consecutivi, se tali prodotti:**

i. **si basano sui feromoni e, inoltre**

ii. **sono utilizzati nell'ambito di un programma di terapia veterinaria per il trattamento dei Disturbi Comportamentali.**

Se i Disturbi Comportamentali non sono stati completamente curati dopo il periodo massimo di 6 mesi consecutivi, i costi aggiuntivi di qualsiasi altro prodotto per il trattamento di quel Disturbo Comportamentale non saranno coperti, né nello stesso Periodo di Copertura né in un successivo Periodo di Copertura al rinnovo della Polizza.

n) Meccanismi di supporto a seguito di trauma

I costi dei meccanismi di supporto semplici da applicare a seguito di traumi, come viti, placche e impianti di osteosintesi semplici, saranno rimborsati.

o) Trattamenti con cellule staminali

I costi dei Trattamenti veterinari con cellule staminali sono coperti **alle seguenti condizioni**:

i. Sono coperti i costi di un determinato Trattamento Veterinario con cellule staminali per ogni parte del corpo e per ciascun Periodo di Copertura. **Saranno coperti ulteriori trattamenti con cellule staminali veterinarie, a condizione che si verifichino in parti diverse del corpo e per motivi diversi.**

ii. **Se durante lo stesso Periodo di Copertura è necessario ripetere il Trattamento Veterinario con cellule staminali per la stessa parte del corpo e per la stessa causa, tale secondo trattamento non sarà coperto se non è trascorso un periodo minimo di 12 mesi dal precedente, mentre potrà essere coperto nel successivo Periodo di Copertura in caso di rinnovo della Polizza.**

p) Eutanasia

La presente Polizza copre i costi delle consulenze veterinarie o dei farmaci necessari per l'eutanasia dell'Animale Assicurato, in caso di Infortunio o Malattia terminale o per porre fine alle grandi sofferenze dell'Animale Assicurato quando la sua qualità di vita è molto limitata, se così consigliato dal Veterinario. Non è invece coperta l'eutanasia che è effettuata solo per evitare di sostenere le spese mediche per salvare la vita dell'animale domestico assicurato e curarlo.

L'eutanasia è la cessazione della vita dell'Animale Assicurato in modo umano e indolore per l'animale stesso. La cessazione della vita dell'Animale Assicurato avviene mediante l'iniezione di una dose letale di un anestetico, come quello contenuto nei farmaci specificamente approvati a tale scopo. L'eutanasia deve essere prescritta ed eseguita da un Veterinario. È coperto anche il semplice smaltimento del cadavere dell'Animale Assicurato richiesto dalla legge (da parte del Veterinario), se necessario.

3. Copertura di Prevenzione

La presente Polizza include la Copertura di Prevenzione come prestazione integrale e non opzionale. L'Assicuratore rimborsa, alla stessa percentuale dell'80% applicata al resto della Polizza, il costo —debitamente comprovato dalla fattura veterinaria originale— dei servizi preventivi elencati di seguito, fino al Limite Annuo di Prevenzione indicato nelle Condizioni Particolari.

a) Come funziona la Copertura di Prevenzione

Il Limite Annuo di Prevenzione è indipendente dal Massimale per Periodo di Copertura e non lo riduce. Gli importi rimborsati ai sensi della Copertura di Prevenzione non vengono conteggiati né limitati dal limite applicabile ai Trattamenti veterinari o complementari, e viceversa.

Alla Copertura di Prevenzione non si applica alcun Periodo di carenza; è efficace a partire dalla data di decorrenza della Polizza.

La Copertura di Prevenzione non può essere annullata, sospesa o mantenuta indipendentemente dalla copertura sanitaria (Salute), in quanto parte integrante della Polizza, ed è compresa nell'unico premio assicurativo.

Solo servizi preventivi. La Copertura di Prevenzione rimborsa unicamente i servizi preventivi espressamente elencati di seguito; non copre la diagnosi, il monitoraggio, il trattamento o il controllo di un Infortunio o di una Malattia già diagnosticati all'Animale Assicurato (incluse le Condizioni preesistenti).

Microchip: il costo dell'impianto del microchip è rimborsabile ai sensi della Copertura di Prevenzione. Tuttavia, nessun'altra spesa —né ai sensi della copertura veterinaria (Salute) né ai sensi della Copertura di Prevenzione— sarà rimborsabile per le cure ricevute prima che l'Animale Assicurato sia identificabile mediante un microchip funzionante e leggibile.

b) Servizi preventivi coperti

1. Vaccinazioni — qualsiasi vaccinazione prescritta dal Veterinario (polivalente, antirabbica, contro la tosse dei canili, contro la leishmaniosi, FeLV, trivalente felina, ecc.), inclusi il ciclo primario per cuccioli e gattini e le vaccinazioni richieste per viaggio, soggiorno in pensione o socializzazione.

2. Antiparassitari / sverminazione — prodotti interni, esterni, combinati o contro malattie vettoriali, prescritti dal Veterinario e dispensati in clinica o in farmacia veterinaria.

3. Consulenze preventive — visite annuali o di benessere, per cucciolo/gattino e senior, e consulenze preventive comportamentali, odontoiatriche, di razza e pre-chirurgiche.

4. Esami diagnostici preventivi (in assenza di sintomi e non correlati a una malattia o lesione) — ad es. analisi di screening, titolazione anticorpale, esame delle urine, coprologia, screening per leishmaniosi/filariosi/FeLV/FIV, screening pre-anestetico per chirurgia preventiva coperta e screening genetici, cardiaci o oculari per razza.

5. Odontoiatria (preventiva e malattia dentale) — cure odontoiatriche non coperte dalla copertura del Trattamento veterinario (che copre solo il trauma dentale): pulizia o detartrasi annuale, esame del cavo orale e trattamento di malattia parodontale, gengivite e stomatite.

6. Sterilizzazione / castrazione — orchiectomia, ovariectomia/ovarioisterectomia, correzione preventiva del criptorchidismo e castrazione chimica mediante impianto eseguita dal Veterinario.

7. Identificazione — impianto del microchip ed emissione del libretto delle vaccinazioni o del passaporto europeo per animali da compagnia.

8. Servizi preventivi erogati dalla clinica (piani di salute, pacchetti di benessere, pacchetti cucciolo/gattino o senior, abbonamenti, iscrizioni o programmi fedeltà della clinica, ecc.), nella misura in cui comprendano i servizi preventivi sopra elencati.

c) Cosa non copre la Copertura di Prevenzione

Sono esclusi dalla Copertura di Prevenzione: gli integratori (nutrizionali, vitaminici o minerali) e i condroprotettori; i prodotti da banco senza prescrizione (shampoo, integratori senza prescrizione); gli antiparassitari o sverminanti acquistati online o in negozi di animali senza prescrizione veterinaria; gli alimenti di qualsiasi tipo (salvo l'«alimentazione speciale» definita nella copertura Salute); la pensione, l'asilo, la passeggiata e simili; la toelettatura ed estetica di qualsiasi tipo; nonché la rimozione degli artigli, il taglio delle orecchie e qualsiasi procedura che alteri la normale anatomia per motivi estetici.

4. Esclusioni – rischi e costi non coperti

Le esclusioni che seguono si applicano ai Trattamenti veterinari e complementari (Salute) coperti dalla presente Polizza; non limitano la Copertura di Prevenzione, che è disciplinata dal proprio apposito paragrafo «Copertura di Prevenzione».

La presente Polizza non prevede alcuna prestazione assicurativa nei seguenti casi:

1. L'Animale Assicurato ha meno di 8 settimane o più di 11 anni al momento della sottoscrizione della Polizza.
2. L'Animale Assicurato non è dotato di microchip al momento del Sinistro.
3. L'Animale Assicurato è utilizzato per lavori di sicurezza, guardia, corsa, caccia, salvataggio o per guadagnare denaro o in relazione a qualsiasi attività commercio o economica, per scopi commerciali, o per scopi riproduttivi (per scopi riproduttivi si intende l'utilizzo per la riproduzione più di 2 volte durante la vita dell'animale Assicurato). Questa esclusione non si applica ai Cani da Assistenza.
4. L'Assicurato si trasferisce con l'Animale Assicurato all'estero in modo permanente o per un periodo superiore a tre mesi consecutivi; in tal caso l'assicurazione cessa.
5. Malattie, Infortuni o Incidenti verificatisi durante il Periodo di carenza o prima della sottoscrizione dell'assicurazione.
6. Malattie, Infortuni o Incidenti al di fuori dell'ambito territoriale indicato in Polizza o se il soggiorno all'estero è finalizzato a curare l'Animale Assicurato o a seguire i consigli del Veterinario.
7. L'Assicurato non fornisce la Storia clinica dell'Animale Assicurato o si rifiuta di fornirla su richiesta dell'Assicuratore, a meno che non sia impossibile per l'Assicurato procurarsi tale documentazione.
8. L'inadempimento da parte dell'Assicurato di qualsiasi obbligo previsto dal presente Contratto consentirà all'Assicuratore di rifiutare la copertura del Sinistro.
9. L'Assicurato presenta una richiesta di rimborso relativa ad una Condizione Preesistente.
10. I Sinistri sono il risultato di un Infortunio o di una Malattia che ha avuto inizio o ha manifestato sintomi clinici durante il Periodo di carenza della Polizza.
11. L'Assicurato ha trascurato o ritardato le cure veterinarie per un Infortunio o una Malattia dell'Animale Assicurato. Non saranno inoltre rimborsati i costi aggiuntivi causati dal ritardo delle cure veterinarie.
12. L'Assicurato richiede il rimborso delle spese sostenute per la compilazione di un modulo di Notifica di Sinistro, la traduzione di un modulo di Notifica di Sinistro o della documentazione di supporto.
13. L'Assicurato o i familiari dell'Assicurato provocano un danno all'Animale Assicurato o commettono un'infrazione legale relativa al benessere dell'Animale Assicurato o all'importazione dell'Animale Assicurato.
14. L'Animale Assicurato viene confiscato dal governo o dalle autorità pubbliche per qualsiasi motivo.
15. Costi e spese che l'Assicuratore non può rimborsare a causa di restrizioni legali, sanzioni, divieti o regolamenti applicabili.

Inoltre, non saranno rimborsati:

16. Tutti i costi e le spese relativi ad anastomosi vascolari congenite e a malformazioni cardiache congenite (come lo shunt portosistemico, PDA), anche se non noti al momento della sottoscrizione della Polizza.
17. Trattamenti e interventi relativi alla sindrome brachicefalica.
18. Le consulenze veterinarie e gli esami medici che non fanno parte di un trattamento necessario dal punto di vista medico o che non sono correlati a un Infortunio o a una Malattia coperti dalla presente Polizza. Non saranno inoltre rimborsate le spese sostenute in caso di complicazioni derivanti da tali trattamenti.
19. Infortunio rispetto ai quali l'Assicurato non fornisca la documentazione giustificativa richiesta.
20. Eventi che non soddisfino tutti gli elementi della definizione di infortunio e che non siano inclusi nell'elenco previsto dalla copertura. In tali casi, si applicherà il periodo di carenza previsto per la Malattia.
21. Alimenti e integratori in generale, come integratori per le articolazioni, nutraceutici, integratori di vitamine e minerali. Probiotici non prescritti in concomitanza con un trattamento antibiotico e farmaci da banco.
22. Trattamenti volti a prevenire la Malattia o a migliorare il benessere generale dell'Animale Assicurato non direttamente

collegati a una Malattia esistente coperta dalla presente Polizza e in corso di trattamento da parte di un Veterinario.

23. Trattamenti di sverminazione interna ed esterna dell'Animale Assicurato e farmaci utilizzati a tale scopo, come ad esempio per uccidere e controllare le pulci, visite di routine o esami del sangue, taglio delle unghie, toelettatura o disinfezione.
24. I microchip e la loro implementazione, nonché i costi di mantenimento della loro funzionalità.
25. Trattamenti odontoiatrici non conseguenti a Infortunio. In particolare, sono esclusi gli impianti, le protesi e i trattamenti ortodontici correttivi di anomalie dentali e mascellari, le corone dentali, gli apparecchi ortodontici, il trattamento di parodontiti, gengiviti e trattamenti dentali preventivi, nonché la detartrasi o la lucidatura di routine.
26. Assumere un'altra persona per eseguire le misure prescritte da un Veterinario e che l'Assicurato - in quanto proprietario dell'Animale Assicurato - potrebbe eseguire da solo (ad esempio, somministrazione di pillole, applicazione di gocce auricolari, prelievo di campioni di urina, ecc.)
27. Misure diagnostiche e terapeutiche non scientificamente provate, ad eccezione di quelle menzionate nella sezione "Trattamenti complementari".
28. Trattamenti complementari non eseguiti da Veterinari.
29. Costi dei certificati medici e sanitari.
30. Costi di qualsiasi intervento chirurgico finalizzato all'asportazione totale o parziale di qualsiasi parte dell'apparato riproduttivo. Tuttavia, se l'Animale Assicurato subisce complicazioni durante o dopo la castrazione chirurgica, saranno coperti i costi delle cure veterinarie necessarie.
31. Rimozione degli artigli (detti anche artigli di lupo), a meno che la rimozione non sia necessaria a causa di un Incidente.
32. Tutti i trattamenti legati all'allevamento, alla gravidanza o al parto.
33. Spese per cure veterinarie fuori orario, a meno che il Veterinario non confermi che un ulteriore trattamento durante l'orario normale avrebbe messo in serio pericolo la vita dell'Animale Assicurato.
34. Ricoveri ospedalieri non indispensabili dell'Animale Assicurato e/o visite a domicilio dell'Animale Assicurato, a meno che il Veterinario non confermi che il trasferimento dell'Animale Assicurato metterebbe in serio pericolo la sua salute.
35. Eventuali costi o commissioni per la compilazione di moduli di domanda, documenti o registri.
36. Articoli chirurgici che possono essere utilizzati più di una volta.
37. L'acquisto o il noleggio di attrezzature, dispositivi medici, alloggi o gabbie per l'Animale Assicurato, anche se raccomandati da un Veterinario.
38. Interventi di trapianto (comprese le cure pre e post-operatorie), pacemaker, protesi, impianti (eccetto gli impianti di osteosintesi), parti del corpo o articolazioni artificiali.
39. Trasporto dell'Animale Assicurato, comprese le spese di trasporto dell'Animale Assicurato verso o da uno studio veterinario, una clinica o un luogo di cura, nonché le spese di diaria e di viaggio del Veterinario o del professionista incaricato dei Trattamenti complementari.
40. Le spese sostenute dai fornitori di servizi per il bagno, la toelettatura o la passeggiata dell'Animale Assicurato.
41. Qualsiasi trattamento per l'obesità e l'alimentazione dell'Animale Assicurato (ad eccezione delle spese per l'alimentazione specificamente incluse come alimentazione speciale nel paragrafo 3.2, lettera g).
42. Tutte le Notifiche di Sinistro relative a una Malattia coperta da una legge statale applicabile in materia di malattie degli animali, come la rabbia.
43. Tutti i costi post-mortem, come ad esempio la cremazione individuale, l'inumazione, i costi della bara o dell'urna e lo spazio per la sepoltura.
44. Se l'Animale Assicurato non è in regola con le vaccinazioni contro le seguenti Malattie, secondo la prescrizione veterinaria:
    - Per i Cani: rabbia, cimurro, epatite, Malattia da parvovirus
    - Per i Gatti: Rabbia, panleucopenia, herpesvirus, calicivirus.

    L'Assicuratore non copre le spese derivanti dall'insorgere di una delle suddette Malattie.
45. Problemi comportamentali che si sarebbero potuti prevenire con l'addestramento e/o la sterilizzazione.
46. Tutti i test genetici

CONDIZIONI GENERALI

1. Obblighi del Contraente/Assicurato

1.1 Prima di sottoscrivere la Polizza

Prima di sottoscrivere la Polizza, l'Assicurato è tenuto a rivelare tutte le circostanze note che sono state espressamente richieste dall'Assicuratore nel Questionario assicurativo e che sono rilevanti per la decisione dell'Assicuratore di stipulare il Contratto di assicurazione alle condizioni concordate.

Nel caso della presente assicurazione sanitaria per animali domestici, tali circostanze possono includere caratteristiche intrinseche dell'Animale Assicurato (sesso, razza, età, stato di salute, ecc.) o caratteristiche estrinseche (il luogo e le persone con cui l'Animale Assicurato vive).

La presente Polizza è stata stipulata sulla base dell'esattezza e della veridicità delle dichiarazioni rese dal Contraente e delle risposte fornite alle domande rilevanti contenute nel Questionario assicurativo. Tali dichiarazioni hanno determinato direttamente l'accettazione del rischio da parte dell'Assicuratore e il calcolo del relativo Premio.

Le false dichiarazioni e le reticenze del Contraente costituiscono motivo di annullamento del Contratto o di pagamento di un indennizzo ridotto ai sensi degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile.

In caso di dichiarazioni errate o di mancata comunicazione da parte del Contraente di circostanze che possono influire sulla valutazione del rischio Assicurato, l'Assicuratore può recedere dal Contratto dandone comunicazione al Contraente entro un mese dalla data in cui l'Assicuratore è venuto a conoscenza di tale reticenza o inesattezza.

L'Assicuratore ha diritto ai Premi per il periodo di Copertura in corso al momento della richiesta di annullamento e, in ogni caso, al Premio concordato per il primo anno. Se il Sinistro si verifica prima della scadenza del periodo entro cui effettuare il recesso indicato nel paragrafo precedente, l'Assicuratore non è tenuto a pagare la somma assicurata.

In caso di dichiarazione inesatta o reticente senza dolo o colpa grave, se il Sinistro si verifica prima che l'Assicuratore sia a conoscenza della falsa dichiarazione o della mancata comunicazione da parte del Contraente, o prima che l'Assicuratore abbia dichiarato di recedere dal Contratto, la somma dovuta sarà ridotta in proporzione alla differenza tra il Premio convenuto e il Premio che sarebbe stato addebitato se fosse stato conosciuto il vero stato dei fatti.

1.2 Cambiamento delle circostanze del rischio assicurato

1.2.1. Aggravamento del rischio Assicurato

Nel corso della durata del Contratto, il Contraente è tenuto a comunicare all'Assicuratore, nel più breve tempo possibile, le circostanze che aggravano il rischio e che sono di natura tale che, se fossero state note all'Assicuratore al momento della stipula del Contratto, avrebbero indotto l'Assicuratore a non stipulare il Contratto o ad accettarlo a condizioni più onerose. L'Assicuratore può recedere dal Contratto dandone comunicazione scritta all'Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto la comunicazione o è venuto comunque a conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'Assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento del rischio è tale che l'Assicuratore non avrebbe accettato l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un Premio più elevato.

L'Assicuratore ha diritto ai Premi per il Periodo di Copertura in corso al momento della comunicazione della dichiarazione di recesso.

Se il Sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'Assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del Contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il Premio stabilito nel Contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del Contratto stesso.

1.2.2 Diminuzione del rischio Assicurato

Se l'Assicurato comunica all'Assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del Contratto, avrebbe portato alla richiesta di un Premio inferiore, l'Assicuratore, a decorrere dalla scadenza del Premio o della rata di Premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor Premio, ma ha facoltà di recedere dal Contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione di diminuzione del rischio.
La dichiarazione di recesso dal Contratto ha effetto dopo un mese.

1.3 Durante il periodo di Copertura

L'Assicurato è tenuto a prestare all'Animale Assicurato **le cure e le attenzioni necessarie in ogni momento e a prendere tutte le precauzioni ragionevoli per prevenire Malattie, Incidenti e Infortuni**. L'Assicurato deve inoltre (ma non solo) assicurarsi che l'Animale Assicurato sia in regola con le vaccinazioni necessarie e obbligatorie, con frequenti sverminazioni e trattamenti antipulci, nonché con un'alimentazione e un alloggio adeguati.

1.4 Nell'ambito delle sue cure, l'Assicurato deve controllare il peso dell'Animale Assicurato.

L'Assicurato deve adottare misure per prevenire o ridurre un aumento del rischio per la salute dovuto al sovrappeso o al sottopeso dell'Animale Assicurato.

1.5 Al momento e/o dopo il verificarsi del Sinistro: Obbligo di mitigare le conseguenze della Perdita e del Sinistro.

L'Assicurato è tenuto ad adottare tutte le misure ragionevoli in suo potere per mitigare le conseguenze di un Sinistro. Ciò significa che se l'Animale Assicurato è malato, l'Assicurato deve prendere tutte le misure necessarie per far esaminare e curare l'Animale Assicurato da un Veterinario nel più breve tempo possibile e deve seguire le raccomandazioni del Veterinario.
L'inosservanza di tale obbligo darà diritto all'Assicuratore di ridurre il rimborso nella giusta proporzione, tenendo conto dell'importanza del danno derivante da tale comportamento e del grado di colpa dell'Assicurato.

Nei casi in cui l'omissione sia commessa con il chiaro intento di danneggiare o frodare l'Assicuratore, quest'ultimo è esonerato dall'obbligo di fornire la Copertura prevista dalla Polizza.

Le spese sostenute in conseguenza dell'adempimento di tale obbligo, purché non irragionevoli o sproporzionate rispetto al danno evitato, sono a carico dell'Assicuratore in proporzione al Massimale. Ciò vale anche se l'insieme delle spese e del danno supera l'importo Assicurato e anche se gli sforzi per evitare un ulteriore danno non hanno avuto successo, ai sensi dell'articolo 1914 del Codice Civile.

1.6 Ottenere un secondo parere

Se l'Assicurato desidera ottenere un secondo parere sull'Animale Assicurato, deve informare preventivamente l'Assicuratore; in caso contrario, l'Assicuratore non ne sosterrà i costi. Se l'Assicuratore richiede un secondo parere, l'Assicurato dovrà consultare un Veterinario di sua scelta. Se è provato che la diagnosi o il trattamento originale erano corretti, l'Assicuratore non coprirà il costo del secondo parere.

1.7 Trattamento Veterinario tempestivo

Se l'Animale Assicurato presenta sintomi clinici, l'Assicurato provvede a far esaminare e curare l'Animale Assicurato da un Veterinario nel più breve tempo possibile. Le raccomandazioni del Veterinario devono essere seguite.

1.8 Pagamento puntuale del trattamento

L'Assicurato è tenuto a pagare la fattura entro il termine ivi indicato, o prima se viene offerto uno sconto per il pagamento anticipato. Le maggiorazioni per ritardi di pagamento e gli sconti non applicati riducono proporzionalmente l'importo indennizzabile. L'Assicuratore non rimborsa le spese di reclamo e le maggiorazioni per ritardi di pagamento.

1.9 Notifica di cambio di indirizzo

Poiché ogni cambiamento di indirizzo dell'Assicurato e dell'Animale Assicurato costituisce un possibile caso di aggravamento o diminuzione del rischio, l'Assicurato è tenuto a comunicare **tempestivamente** all'Assicuratore tale cambiamento di indirizzo, come sopra indicato.

2. Trasferimento, scomparsa o decesso dell'Animale Assicurato: cessazione della Polizza

La proprietà dell'Animale Assicurato è essenziale per la valutazione del rischio Assicurato.

Nel caso in cui l'Assicurato trasferisca l'Animale Assicurato ad un'altra persona (per qualsiasi motivo, sia a titolo economico che gratuito) e di conseguenza non sia più il proprietario dell'Animale Assicurato, o nel caso in cui l'Animale Assicurato scompaia (anche in caso di fuga o furto) o muoia, l'Assicurato è tenuto a comunicare immediatamente tale circostanza all'Assicuratore per posta (assicurazioni@barkibu.com) o tramite l'applicazione smartphone Barkibu.

La Polizza si risolve automaticamente in caso di trasferimento della proprietà (a qualsiasi titolo, sia economico che gratuito), morte o scomparsa dell'Animale Assicurato.

Il decesso dell'Animale Assicurato deve essere comprovato all'Assicuratore mediante un certificato di eutanasia o di morte rilasciato dal Veterinario. Il Contraente può recedere dalla Polizza se la proprietà o il possesso dell'Animale Assicurato è stato trasferito a terzi, se l'Animale Assicurato è scomparso o è fuggito. Come prova del diritto di recesso, è necessario presentare all'Assicuratore un Contratto di vendita o un atto di trasferimento firmato dal terzo o una copia della denuncia di scomparsa o di smarrimento da parte della polizia.

In caso di trasferimento, scomparsa o decesso dell'Animale Assicurato, l'Assicuratore ha diritto a ricevere l'importo del Premio fino alla data di trasferimento, scomparsa o decesso dell'Animale Assicurato, a condizione che l'Assicurato non abbia esaurito il Massimale di Polizza per Periodo di Copertura in quel momento.

3. Pagamento del Premio

L'Assicurato è tenuto a pagare il Premio alle condizioni e nei tempi stabiliti in Polizza. Il Premio è dovuto al momento della sottoscrizione del Contratto di assicurazione. Se è stato concordato un Premio unico o se sono stati concordati Premi rateali, il Premio unico o la prima rata di Premio sono dovuti al momento della sottoscrizione del Contratto di assicurazione.

Il mancato pagamento comporta l'applicazione dell'Art. 1901 del Codice Civile (cioè la sospensione della Polizza fino alle ore 24 del giorno del pagamento), per quanto riguarda il primo Premio, o la prima rata di Premio, mentre il suo pagamento costituisce prova dell'esistenza della Polizza ai sensi dell'Art. 1888 del Codice Civile. Se il Contraente non paga i Premi di rinnovo o una qualsiasi rata di Premio (diversa dalla prima rata, che è soggetta a sospensione immediata), l'assicurazione resta sospesa a partire dalla fine del quindicesimo giorno successivo alla scadenza. Il Contratto si risolve automaticamente se l'Assicuratore non intraprende azioni legali per la riscossione del Premio entro sei mesi dalla data di scadenza.

In ogni caso, l'Assicuratore, quando il Contratto è in sospeso, può richiedere solo il pagamento del Premio per il Periodo di Copertura in corso.

Il Premio potrà essere revisionato annualmente dall'Assicuratore, in via generale, sulla base dei principi di equità e sufficienza previsti dalla normativa applicabile. Il criterio per determinare il nuovo Premio si baserà su studi di natura attuariale, tenendo conto, tra gli altri, dei seguenti fattori: (i) il costo dei sinistri, (ii) la frequenza dei sinistri e (iii) i costi di gestione dei sinistri.

Qualora la revisione comporti un aumento del Premio, l'Assicuratore ne darà comunicazione al Contraente e, qualora il Contraente non accetti il nuovo Premio, potrà opporsi al rinnovo del contratto nei termini previsti dalla Polizza.

4. Durata e rinnovo della Polizza

4.1 Durata

La presente Polizza è sottoscritta per un Periodo di Copertura di un anno, salvo quanto diversamente indicato nelle Condizioni speciali.

4.2 Rinnovo

Dopo il Periodo di Copertura di un anno, e salvo quanto previsto al successivo punto 4.3, la Polizza si rinnoverà tacitamente agli stessi termini e condizioni originariamente pattuiti, per un periodo di uguale durata, a meno che (i) l'Assicuratore non abbia receduto dal Contratto con un preavviso di 2 mesi, o (ii) l'Assicurato abbia receduto dal Contratto con un preavviso di 1 mese, o (iii) l'Assicurato abbia notificato un cambiamento delle circostanze del rischio Assicurato. In caso di tale notifica, l'Assicuratore valuterà se la natura del rischio Assicurato è cambiata in misura tale da richiedere una modifica delle condizioni per il successivo Periodo di Copertura, o se tali cambiamenti sono abbastanza significativi da indurre l'Assicuratore a decidere di non rinnovare la Polizza.

A questo proposito, l'Assicurato dispone di un periodo di 30 giorni per recedere dal Contratto e impedire il rinnovo automatico della Polizza.

4.3. Modifiche prima del rinnovo

Se l'Assicuratore intende introdurre modifiche alle condizioni della Polizza (quali l'importo del Premio, la franchigia, le prestazioni o altre condizioni) per il successivo periodo di Copertura che non siano dovute a un aggravamento del rischio, ne darà comunicazione scritta all'Assicurato **2 mesi** prima della fine del periodo di Copertura in corso, con espresso riferimento al diritto del contraente di annullare la Polizza.

Se l'Assicurato non è d'accordo con le modifiche proposte dall'Assicuratore per il Periodo di Copertura successivo, dovrà comunicarlo per iscritto all'Assicuratore **1 mese** prima della fine del Periodo di Copertura in corso**.**

Le modifiche unilaterali possono essere proposte dall'Assicuratore solo in caso di giustificato motivo, come ad esempio un aumento dell'inflazione, un aumento dei costi veterinari o un aumento delle imposte applicabili per legge.

5. Obblighi di trasparenza

5.1 Scambio di informazioni ai sensi della Polizza

L'Assicurato è tenuto a fornire tempestivamente tutte le informazioni necessarie per la stipula della Polizza. Le false dichiarazioni e le reticenze da parte dell'Assicurato/Contraente costituiscono motivo di annullamento del Contratto quando il Contraente ha agito con dolo o colpa grave.

La data di insorgenza dei sintomi indicata dall'Assicurato nella denuncia di sinistro sarà considerata vincolante e non potrà essere modificata, salvo che esista una prova oggettiva che attesti una data diversa.

Su richiesta dell'Assicuratore, la cartella clinica dell'Animale Assicurato, tenuta dal Veterinario attuale o precedente e/o dal Veterinario specialista, deve essere fornita all'Assicuratore in originale o in copia.

L'Assicurato è inoltre tenuto a comunicare tempestivamente all'Assicuratore qualsiasi modifica dei dati personali, come ad esempio la modifica dell'indirizzo anagrafico o dei dati del conto corrente bancario.

Ai fini della corretta gestione della Polizza, l'Assicuratore può informare il Veterinario curante che l'Animale Assicurato è coperto dalla presente Polizza e può rendere nota la portata della Copertura assicurativa, nonché i dettagli dei trattamenti totalmente o parzialmente pagati o rimborsati dall'Assicuratore e le eventuali Prestazioni assicurate.

L'Assicuratore può contattare direttamente il Veterinario, l'ambulatorio o la clinica per la gestione di un Sinistro e l'Assicurato fornisce la sua preventiva autorizzazione a farlo e ad ottenere tutti i dati e i documenti pertinenti.

5.2 Obbligo di notifica di altre assicurazioni

L'Assicurato è tenuto a informare l'Assicuratore dell'esistenza di eventuali altre polizze assicurative stipulate con diverse compagnie di assicurazione che possano coprire le stesse Prestazioni previste dalla presente Polizza, per lo stesso Animale Assicurato. Se l'Assicurato omette intenzionalmente di fornire tale notifica, l'Assicuratore non è obbligato a pagare l'indennizzo previsto dalla presente Polizza. Se l'Assicurato ha debitamente informato l'Assicuratore dell'esistenza di altra/e Polizza/e come sopra indicato, l'Assicuratore contribuirà al rimborso delle somme coperte in proporzione alle rispettive somme assicurate delle polizze in questione, senza superare l'importo totale della Perdita e subordinatamente all'applicazione dei termini e delle condizioni nonché dei limiti della Polizza. Entro tali limiti, l'Assicurato potrà richiedere un adeguato indennizzo a ciascuna compagnia di assicurazione, in conformità alle rispettive condizioni di Polizza.

6. Procedura per la Notifica di un Sinistro e la richiesta di rimborso.

6.1 Le Notifiche di Sinistro devono essere comunicate all'Assicuratore entro tre (3) mesi dal verificarsi del Sinistro e più precisamente dalla data di pagamento di una spesa coperta dalla Polizza.

6.2 L'Assicuratore si riserva il diritto di inviare la documentazione veterinaria dell'Animale Assicurato ad un Veterinario di sua scelta presente nella zona rilevante e può richiedere all'Assicurato di far visitare l'Animale Assicurato da tale Veterinario. L'Assicurato deve acconsentire e permettere tale visita. Il costo della visita è a carico dell'Assicuratore, escluse le spese di trasporto o di viaggio.

6.3 Per denunciare un Sinistro, l'Assicurato deve inviare la Notifica di Sinistro debitamente compilata insieme a tutta la documentazione di supporto relativa al rimborso attraverso l'applicazione per smartphone Barkibu. In alternativa, l'Assicurato può denunciare il Sinistro inviando una e-mail all'indirizzo:assicurazioni@barkibu.com

6.4 Tutti i moduli per la richiesta di risarcimento, così come la documentazione di supporto, devono essere in italiano.

6.5 Se nella presentazione della Notifica di Sinistro mancano alcune informazioni necessarie, l'Assicuratore può rifiutare la richiesta di risarcimento all'Assicurato, con conseguenti ritardi nell'elaborazione. L'Assicurato è pertanto invitato a fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie come richiesto dall'Assicuratore. L'importo del Sinistro sarà pagato entro 30 giorni dalla data di ricezione di tutte le informazioni richieste. Se la documentazione richiesta non viene caricata sull'apposita applicazione entro 15 giorni, la Notifica di Sinistro verrà chiusa, salvo il diritto dell'Assicurato di ripetere la Notifica di Sinistro nel termine di prescrizione previsto dalla legge.

6.6 **L'Assicuratore non copre le spese relative alla compilazione dei moduli per la Notifica di Sinistro, né i costi per la documentazione di supporto (ad es. traduzioni) necessaria per l'elaborazione della Notifica di Sinistro.**

6.7 Ai fini della liquidazione del Sinistro, l'Assicurato deve fornire la prova delle spese sostenute presentando l'originale della fattura del Veterinario che deve contenere i seguenti dati:

- Numero di fattura;
- Data di emissione;
- Dati dell'emittente: Nome e cognome, indirizzo, numero di telefono, e-mail e partita IVA della clinica emittente;
- Dati del destinatario (Assicurato): Nome e cognome, indirizzo, numero di telefono, e-mail e numero di identificazione del cliente:
- Dati dell'Animale Assicurato: nome, razza, data di nascita e numero di microchip;
- Fatture del Veterinario che attestino le spese sostenute, specificando i servizi forniti e il costo dei materiali e dei farmaci consumati o dispensati;
- Rapporto Veterinario redatto dal Veterinario curante, che confermi la necessità di tale prestazione o trattamento e che riporti tutte le informazioni veterinarie rilevanti, quali il motivo della visita, i risultati dell'esame fisico e degli eventuali esami effettuati, la diagnosi, il trattamento somministrato e la data del controllo. Il costo dell'ottenimento di tale referto è a carico dell'Assicurato;
- Se si tratta della prima Notifica di Sinistro, è richiesta la Storia clinica completa dell'Animale Assicurato. La Storia clinica può essere richiesta anche per alcune Notifiche di Sinistro relative a Malattie specifiche. L'Assicuratore comunicherà all'Assicurato la necessità di ricevere la Storia clinica al momento della ricezione del modulo di Notifica di Sinistro;
- Per le spese veterinarie sostenute al di fuori dell'Italia e Città del Vaticano, è necessario fornire una fattura di viaggio o qualsiasi altro documento che attesti le date del viaggio.

7. Legge applicabile e giurisdizione

La presente Polizza è regolata dalla legge italiana, che si applica a tutte le questioni non espressamente trattate nel presente documento. L'Assicuratore ha redatto la presente Polizza secondo i principi di massima chiarezza e trasparenza previsti dalla legge e rimane a disposizione per risolvere eventuali dubbi interpretativi sollevati dall'Assicurato (compresi quelli derivanti dalla mancanza di conoscenze specifiche o tecniche), attraverso i canali di contatto indicati in Polizza.

In caso di controversia tra l'Assicuratore e il Contraente in merito alla presente Polizza, il foro competente è quello italiano al domicilio dell'Assicurato.

8. Come presentare un reclamo

8.1. Presentare un reclamo all'Assicuratore

L'Assicuratore si impegna a fornire un servizio di prima classe.

Tuttavia, se l'Assicurato ha qualsiasi reclamo relativo ai suoi diritti o interessi ai sensi della presente Polizza, deve innanzitutto contattare l'Assicuratore tramite il suo agente assicurativo, Barkibu, via e-mail all'indirizzo servizioricorsi@barkibu.com , fornendo le seguenti informazioni:

- nome e cognome, indirizzo e codice postale
- numero di Polizza
- telefono/email e dati di contatto
- descrizione dettagliata del motivo del reclamo
- risoluzione desiderata del reclamo

L'Assicuratore è tenuto a esaminare e rispondere ai reclami entro un periodo massimo di 45 giorni.

Qualora l'Assicurato non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro il termine indicato, potrà inoltrare il reclamo all'IVASS - Servizio Tutela degli Utenti con sede in Via del Quirinale, 21, 00187 Roma, corredando l'originale del reclamo con l'eventuale documentazione fornita all'Assicuratore.

Il modulo per la presentazione di un reclamo all'IVASS è disponibile sul sito dell'IVASS nella sezione "Per i consumatori - Come presentare un reclamo" o direttamente al seguente link: Modulo reclamo IVASS.

Si ricorda che le controversie relative alla quantificazione dei danni e all'attribuzione della responsabilità sono di competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria. Tuttavia, è possibile ricorrere a meccanismi alternativi di conciliazione, ove applicabili.

Per le controversie transfrontaliere, il reclamante residente in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente (Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, Svezia, fi@fi.se, https://www.fi.se) attraverso la procedura FIN-NET, accessibile all'indirizzo: Procedura FIN-NET.

8.2. Altri casi di risoluzione dei conflitti.

I sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla legge sono:

- Mediazione

Rivolgersi a un Organismo di Mediazione tra quelli elencati dal Ministero della Giustizia, consultabili sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 1-bis, del D.Lgs. 28/2010 sul Contratto di assicurazione, la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

9. Diritto di recesso

L'Assicurato ha il diritto di recedere dal Contratto entro 14 giorni dalla data di stipula della Polizza o (se successiva) dalla data di ricevimento della documentazione contrattuale, senza fornire alcuna motivazione e senza incorrere in penali. La richiesta di recesso deve essere inviata a assicurazioni@barkibu.com.

Conseguenze del recesso

La disdetta deve essere comunicata all'Assicuratore per iscritto, con lettera raccomandata o con qualsiasi altra modalità concordata nel Contratto. Una volta ricevuta la comunicazione di recesso, l'Assicuratore è tenuto a rimborsare le somme versate dal consumatore entro 30 giorni, previa detrazione della parte di Premio corrispondente al periodo in cui la Polizza era in vigore, nonché dell'imposta sulle assicurazioni, dovuta al momento della stipula del Contratto e non rimborsabile.

Questa detrazione si applica anche se non sono state presentate Notifiche di Sinistro durante il periodo in cui l'Assicurato era coperto. In caso di Sinistro, l'Assicurato è tenuto a restituire le somme precedentemente ricevute dall'Assicuratore.

10. Protezione dei dati

Per poterle offrire la nostra assicurazione, è necessario raccogliere e trattare alcuni Suoi dati personali nel corso del rapporto contrattuale assicurativo e della gestione dei sinistri.
La presente informativa sulla privacy ha lo scopo di aiutarLa a comprendere come trattiamo i Suoi dati personali in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 ("Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" o "GDPR") e alla normativa nazionale applicabile.

Forniamo inoltre indicazioni più dettagliate sulle modalità di trattamento dei dati personali nella nostra Informativa Privacy, disponibile al seguente link: https://www.barkibu.com/it/legal/informativa-sulla-privacy/

10.1 Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati

I dati personali sono destinati a **Nordic Guarantee Försäkringsaktiebolag** e a **Barkibu Germany GmbH**, che agiscono in qualità di **titolari del trattamento indipendenti**, e possono essere comunicati, nell'ambito delle rispettive competenze, a società, rappresentanti e partner contrattualmente o legalmente collegati a Nordic Guarantee Försäkringsaktiebolag e/o a Barkibu.

Per qualsiasi domanda o chiarimento in merito al trattamento dei Suoi dati personali, nonché per esercitare i diritti di accesso, rettifica o opposizione al trattamento per motivi legittimi, è possibile contattare per iscritto il Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection Officer) ai seguenti recapiti: **Barkibu Germany GmbH** Rosenthaler Straße 72A, 10119 Berlino – Germania Email: dpo@barkibu.com o **Nordic Guarantee Försäkringsaktiebolag** Email: info@nordg.se

10.2 Quali informazioni personali raccogliamo su di voi?

Al fine di offrire e gestire l'assicurazione per animali domestici, Barkibu e Nordic Guarantee raccolgono esclusivamente i dati personali necessari alla stipula del contratto assicurativo, alla gestione della polizza e alla trattazione dei sinistri, inclusi i dati relativi agli animali assicurati.
Tali informazioni, di per sé, non costituiscono dati personali; tuttavia, qualora siano associate a una persona fisica identificata o identificabile, esse sono trattate come dati personali ai sensi della normativa applicabile.
I dati raccolti includono:

Informazioni fornite volontariamente dall'interessato

- Dati personali di base: nome, cognome;
- Dati di contatto: indirizzo email, numero di telefono, indirizzo postale;
- Dati relativi all'animale: nome, specie, razza, data di nascita e identificativo (microchip);
- Dati di polizza: tipologia di assicurazione sottoscritta, numero di polizza e coperture;
- Informazioni finanziarie: dati necessari per la gestione dei pagamenti dei premi e dei rimborsi (IBAN o altri metodi di pagamento);
- Dati per la gestione dei sinistri: informazioni fornite dall'Assicurato in caso di richiesta di rimborso, comprese fatture, referti veterinari e dettagli sui trattamenti effettuati.

Informazioni raccolte automaticamente

- Informazioni tecniche: indirizzo IP, tipo di dispositivo, sistema operativo, tipo e versione del browser;
- Informazioni sull'utilizzo della piattaforma: attività svolte, pagine visitate, data e ora di accesso e identificativi dei cookie, al fine di migliorare l'esperienza dell'utente e garantire la sicurezza del servizio.

Informazioni provenienti da terzi

In alcuni casi, e solo se necessario per la valutazione e la gestione di un sinistro, possiamo ricevere informazioni da veterinari, cliniche o fornitori di servizi sanitari relativi all'animale assicurato.

10.3 Per quali finalità trattiamo i vostri dati personali?

Come già menzionato in precedenza, utilizziamo i dati raccolti in particolare per fornirvi la vostra assicurazione, ma anche per un numero limitato di altri scopi, che spieghiamo più dettagliatamente di seguito. I dati personali trattati sono limitati a quelli strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità descritte.

Utilizziamo le informazioni per **stipulare e sottoscrivere il contratto di assicurazione con voi**. Ciò include attività quali:

- La preparazione di preventivi per i nostri prodotti e servizi;
- La conclusione e la sottoscrizione di prodotti assicurativi;
- L'emissione e la sottoscrizione della polizza assicurativa;
- La documentazione di pratiche, documenti e comunicazioni con noi;
- L'invio di fatture;
- La gestione di sinistri e reclami.

La base giuridica per il trattamento dei dati personali a fini precontrattuali e contrattuali (stipula di contratti assicurativi e fornitura di servizi assicurativi, nonché gestione dei sinistri) è l'art. 6, comma 1, lett. b del Regolamento generale sulla protezione dei dati ("RGPD"). Senza tale trattamento, non sarebbe possibile stipulare ed eseguire il contratto assicurativo.

Trattiamo i vostri dati personali anche per **adempiere ai requisiti legali e normativi**. Ciò include:

- Il rispetto delle leggi, dei regolamenti applicabili o degli obblighi legali, come gli obblighi commerciali e di ritenuta fiscale o il nostro dovere legale di fornire consulenza sulle polizze assicurative stipulate;
- L'esercizio dei nostri diritti e la difesa in caso di reclami;
- Rispondere a richieste ufficiali da parte di autorità o tribunali debitamente autorizzati;
- la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo;
- la lotta alla frode fiscale e l'adempimento degli obblighi di revisione contabile e di informazione fiscale.

La base giuridica per il trattamento in questi casi è la rispettiva disposizione di legge in relazione all'art. 6 (1) lett. c GDPR. Senza questo trattamento, non siamo in grado di rispettare le leggi applicabili.

Utilizziamo i vostri dati personali per **tutelare i nostri interessi legittimi**, ad esempio per sviluppare ulteriormente le nostre polizze assicurative, migliorare la nostra gestione dei rischi e tutelare i nostri diritti, in particolare per i seguenti scopi:

- Elaborazione di statistiche specifiche relative alle assicurazioni;
- Valutazione del rapporto generale del cliente con noi e i nostri partner, ad esempio per fornirgli consulenza in merito a un adeguamento o una modifica del contratto;
- Fornitura di un servizio completo al cliente;
- Pubblicità di prodotti assicurativi e altri prodotti correlati da parte nostra e dei nostri partner, nonché studi di mercato e sondaggi di opinione, nella misura consentita dalla legge;
- Per la prevenzione e l'indagine di atti o attività illeciti, possiamo utilizzare l'analisi dei dati per identificare prove che possano indicare frodi assicurative, reati penali, violazioni delle condizioni contrattuali o altri requisiti legali.

Perseguiamo i nostri interessi legittimi ai sensi dell'art. 6 (1) lett. f GDPR. Tali interessi includono la fornitura di una base statistica per le nostre decisioni economiche, la fornitura di prodotti e servizi assicurativi rilevanti per il mercato e la protezione della comunità degli assicurati da abusi legali. Senza questo trattamento, non potremmo fornire molti servizi, come il servizio completo di assistenza clienti.

In alcuni casi, ci basiamo sul vostro **consenso** esplicito ai sensi dell'art. 6 (1) lett. a GDPR in combinato disposto con l'art. 7 GDPR. In tal caso, vi forniremo le informazioni pertinenti affinché possiate decidere liberamente se dare il vostro consenso e vi informeremo delle vostre opzioni per revocare il vostro consenso in qualsiasi momento.

10.4 Da dove otteniamo i vostri dati personali e dove vengono trasferiti?

In linea di principio, raccogliamo i dati personali direttamente da te. Raccogliamo i tuoi dati in modo semplice e diretto, attraverso:

- **Moduli** che compili sul sito web o nell'app.
- **E-mail** che ci invii.
- **Messaggi** che scambi con il nostro team.
- **L'utilizzo che fai dei nostri servizi**, quando navighi sul sito web o utilizzi l'app.

Tuttavia, in determinati casi potremmo ricevere informazioni da altri partner e trasferire i tuoi dati a tali partner o ad altri paesi per le finalità sopra indicate, in particolare per la corretta esecuzione del contratto di assicurazione e per l'adempimento degli obblighi legali e normativi applicabili.

I nostri partner possono includere, tra gli altri:

- **Nordic Guarantee**, in qualità di assicuratore della tua polizza, e altre società del gruppo aziendale Nordic Guarantee;
- **Barkibu Germany**, che commercializza prodotti assicurativi per conto di Nordic Guarantee; **e altre società del gruppo Barkibu**, per la distribuzione dell'assicurazione, la gestione della polizza, l'assistenza clienti e la gestione dei sinistri;
- **Partner e fornitori di servizi** che ci aiutano a gestire l'assicurazione (ad esempio, gestione dei sinistri, servizi tecnologici o di assistenza clienti).
- **Intermediari, riassicuratori o assicuratori** coinvolti nella gestione o nella copertura del rischio.
- **Organismi professionali o sociali** quando necessario per l'attività assicurativa.
- **Autorità amministrative o giudiziarie**, quando la legge ci obbliga a fornire informazioni.

Quando uno dei nostri partner ha sede al di fuori dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, adottiamo le misure necessarie per garantire un **livello adeguato di protezione** dei tuoi dati personali in conformità con il GDPR.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare l'Informativa sulla privacy di Nordic Guarantee, disponibile all'indirizzo: https://www.nordicguarantee.com/about-us/privacy-policy/, nonché l'Informativa sulla privacy di Barkibu, disponibile all'indirizzo: https://www.barkibu.com/it/legal/informativa-sulla-privacy/

10.5 Per quanto tempo conserviamo i vostri dati personali?

Conserviamo i vostri dati personali per il tempo necessario alla fornitura dei nostri servizi. Inoltre, conserviamo i vostri dati personali per adempiere agli obblighi di legge, per scopi di verifica e per la conservazione dei dati in conformità con i periodi di conservazione legali applicabili previsti dalle leggi locali. Questi periodi di conservazione arrivano fino a dieci anni.

10.6 Processo decisionale automatizzato

Nel calcolare i Premi assicurativi o nel valutare i vostri dati per identificare modelli di frode, noi o i nostri partner potremmo prendere alcune decisioni basate sulla profilazione e senza l'intervento umano (il cosiddetto processo decisionale automatizzato). Noi e i nostri partner vi informeremo in merito al processo decisionale automatizzato, compreso il caso in cui noi o loro utilizziamo tale processo decisionale automatizzato, la logica coinvolta, le conseguenze del processo decisionale automatizzato e garantiremo misure appropriate per salvaguardare i vostri diritti e libertà in qualità di interessati nonché i vostri legittimi interessi, come il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere il vostro punto di vista e di contestare la decisione, ai sensi dell'articolo 22 del GDPR. Questa logica comprenderà tipicamente informazioni sul tipo di Animale Assicurato, sul rischio di lesioni e costi di trattamento tipici, ad esempio con i veterinari, nonché il numero di polizze assicurative pertinenti e la nostra esperienza con i Sinistri liquidati.

10.7 I vostri diritti

Se ci basiamo sui nostri legittimi interessi per trattare i vostri dati, avete il diritto di:

- **Obiezione**: Potete opporvi al trattamento dei vostri dati personali sulla base di interessi legittimi, a meno che non possiamo dimostrare motivi cogenti per il trattamento che prevalgono sui vostri diritti e libertà. Avete anche il diritto di opporvi al trattamento dei vostri dati personali per finalità di marketing diretto senza dover fornire alcuna motivazione.

In determinate circostanze, avete anche il diritto di:

- **Informazioni**: L'utente può richiedere informazioni sui propri dati personali in nostro possesso, nonché una copia di tali dati.
- **Rettifica**: Potete chiederci di correggere le vostre informazioni se non sono corrette.
- **Cancellazione**: L'utente può richiedere la cancellazione dei propri dati personali. Tuttavia, la cancellazione potrebbe non essere sempre possibile, ad esempio quando i dati sono ancora necessari o quando siamo obbligati per legge a conservarli.
- **Limitazione del trattamento**: Avete il diritto di richiedere una limitazione del trattamento dei vostri dati, ad esempio se vi siete opposti al trattamento o contestate l'accuratezza dei dati.
- **Portabilità dei dati**: Se trattiamo i vostri dati personali sulla base del vostro consenso o di un Contratto, potete chiedere che vengano trasferiti a un'altra azienda o direttamente a voi.
- **Revoca del consenso**: Se ci avete dato il consenso all'utilizzo dei vostri dati personali, potete revocarlo in qualsiasi

momento e noi smetteremo di utilizzare i vostri dati personali da quel momento in poi.

Processo decisionale automatizzato: avete il diritto di ottenere l'intervento umano, di esporre il vostro punto di vista, e di contestare qualsiasi decisione automatizzata di cui all'art. 10.7 di cui sopra.

Per esercitare uno di questi diritti, è possibile contattare il nostro Responsabile della protezione dei dati utilizzando le informazioni di contatto fornite in precedenza in questo documento.

Inoltre, in caso di violazione delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati, avete il diritto di presentare un reclamo all'autorità di vigilanza competente, in particolare nello Stato membro dell'UE in cui risiedete abitualmente, in cui lavorate o in cui si è verificata la presunta violazione.

In Italia, l'autorità di controllo responsabile per le questioni di protezione dei dati a livello locale è:

Garante per la Protezione dei Dati Personali

Piazza Venezia, 11

00187 Roma, Italia

(Email: protocollo@gpdp.it, PEC*: protocollo@pec.gpdp.it, centralino +39 06.696771)

10.8 Disposizioni finali

Fatte salve le altre disposizioni contrattuali, la Copertura assicurativa sussiste solo nella misura e per il tempo in cui non vi siano sanzioni o embarghi economici, commerciali o finanziari dell'Unione Europea o dell'Italia applicabili alle parti contraenti.

Eventuali modifiche possono essere provate solo per iscritto. Le notifiche e le dichiarazioni del Contraente devono essere inviate all'Assicuratore per iscritto, se non diversamente stabilito.

Il diritto al pagamento delle rate di Premio si estingue due anni dopo le singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal Contratto di assicurazione e dal Contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile. Si applica la legge italiana.

ASSICURAZIONE CANE E GATTO

DIP- Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia Assicurativa: Nordic Guarantee Försäkringsaktiebolag **Intermediario:** Barkibu Germany GmbH

Prodotto: Assicurazione sanitaria per animali domestici

Nordic Guarantee Försäkringsaktiebolag (di seguito "NORDIC GUARANTEE"), con sede legale in Sveavägen 166, 113 46 Stoccolma, Svezia, che, in qualità di assicuratore, assume il rischio convenuto nella presente Polizza. L'Assicuratore è debitamente autorizzato ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi. L'Assicuratore opera in Italia sulla base della legge italiana e il controllo delle sue attività è affidato alla Finansinspektionen, l'Autorità Svedese di Vigilanza Finanziaria, equivalente in Italia all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS).

Il presente documento informativo ha il solo scopo di fornire una breve descrizione dei contenuti fondamentali della polizza. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto sono contenute rispettivamente nel DIP aggiuntivo e nelle Condizioni di assicurazione.
Si prega di leggere attentamente tutti i documenti precontrattuali e contrattuali per essere pienamente informati.

Di che tipo di assicurazione si tratta?
Assicurazione sanitaria per animali domestici che copre i costi e le spese sostenute dall'assicurato in caso di malattia o infortunio dell'animale assicurato.

Che cosa è assicurato?

✓ **Trattamenti veterinari**
La polizza copre tutti i costi e le spese mediche necessarie, ragionevoli e consuete per le cure veterinarie, compresi i farmaci ricevuti dall'animale assicurato durante il periodo di copertura per il trattamento di infortuni e malattie, fino al massimale per periodo di copertura specificato nella polizza.

✓ **Trattamento complementare**
La polizza copre i trattamenti complementari per la cura di infortuni e malattie, a condizione che siano stati prescritti da un veterinario nell'ambito del trattamento di un infortunio o di una malattia e che siano effettuati in Italia da un veterinario specializzato in ciascuna forma di trattamento.

✓ **Farmaci**
La polizza copre i costi per i farmaci dispensati o prescritti da un veterinario per una malattia o un infortunio, ma solo per un periodo ragionevole. Sono coperti anche i probiotici

✓ **Diagnostica per immagini avanzata**
La polizza copre i costi dei metodi di diagnostica per immagini avanzate. Sono coperti i seguenti metodi diagnostici: (i) tomografia computerizzata, (ii) risonanza magnetica, (iii) endoscopia, (iv) scintigrafia.

✓ **Trattamento della displasia dell'anca o del gomito, della rottura o della malattia del legamento crociato, della lussazione rotulea, dell'epilessia, dei disturbi comportamentali, dell'atopia/dermatite allergica, ernie o protrusioni discali, leishmaniosi e cataratta**

✓ **Trattamento dentale**
La polizza copre i costi per le cure dentarie e i farmaci, se conseguenti a un Infortunio e a condizione che siano effettuati/ somministrati e prescritti da un Veterinario.

✓ **Cibo per l'animale assicurato in casi speciali**
La polizza copre i costi per l'alimentazione dell'animale domestico in casi particolari, come descritto nel contratto di assicurazione.

✓ **Costi del trattamento della gravidanza psicologica (pseudociesi)**
L'assicuratore copre i costi dei trattamenti veterinari (non chirurgici) delle false gravidanze (pseudo-gestazione).

✓ **Costi derivanti da complicazioni dopo la vaccinazione**
L'assicuratore copre i costi dei trattamenti veterinari necessari per trattare una complicazione derivante da una vaccinazione.

✓ **Costi per la pulizia e la toelettatura dell'animale assicurato**
L'assicuratore copre i costi per il bagno e la toelettatura dell'animale domestico.

✓ **Costi per il trattamento di un disturbo comportamentale**
L'assicuratore copre i costi del trattamento veterinario di un disturbo comportamentale effettuato da un veterinario.

✓ **Prodotti per lenire o alleviare lo stress dell'animale assicurato**
L'assicuratore copre i costi dei prodotti per calmare o ridurre lo stress dell'animale assicurato.

✓ **Meccanismi di supporto a seguito di trauma**
L'assicuratore copre i costi dei semplici meccanismi di supporto al trauma.

✓ **Trattamenti con cellule staminali**
L'assicuratore copre i costi dei trattamenti veterinari con cellule staminali.

✓ **Eutanasia**
L'Assicuratore copre i costi e le spese delle consultazioni veterinarie o dei farmaci necessari per l'eutanasia dell'Animale assicurato, in caso di Infortunio o Malattia terminale o per porre fine alle grandi sofferenze dell'animale assicurato, se consigliato dal veterinario.

✓ **Copertura preventiva:**
Vaccinazioni, trattamenti antiparassitari, visite e esami diagnostici preventivi, cure dentistiche preventive e per patologie dentali, sterilizzazione, microchip e servizi preventivi della clinica — rimborsati all'80% fino a un limite annuale di prevenzione indipendente di 100 €, senza periodo di carenza (sezione «Copertura preventiva» delle Condizioni generali).

Cosa non è assicurato?

✘ **Trattamenti veterinari**
La polizza non copre i costi non considerati necessari, ragionevoli e abituali per le cure veterinarie,

✘ **Trattamento complementare**
La polizza non copre i costi per trattamenti aggiuntivi che superino un massimo di 8 sedute per periodo assicurativo.

✘ **Farmaci**
La polizza non copre i costi per i farmaci oltre il periodo ragionevole di due mesi.

✘ **Diagnostica per immagini avanzata**
La polizza non copre i costi di diagnostica per immagini non specificamente previste dalla polizza.

✘ **Trattamento di displasia dell'anca o del gomito, rottura o malattia del legamento crociato, lussazione rotulea, epilessia, ernie o protrusioni discali, leishmaniosi e cataratta, disturbi comportamentali e atopia/dermatite allergica.**
- per gli animali assicurati di età inferiore ai 6 mesi, la polizza non copre i costi e le spese per i trattamenti indicati nella polizza se si verificano durante il periodo di carenza di 28 giorni.
- per gli animali assicurati di età superiore ai 6 mesi, la polizza non copre i costi e le spese per i trattamenti indicati in polizza se questi si verificano durante il periodo di carenza di 6 mesi

✘ **Trattamento dentale**
La polizza non copre i costi per le cure dentarie non direttamente conseguenti a infortunio.

✘ **Cibo per l'animale assicurato in casi speciali**
La polizza non copre i costi per l'alimentazione dell'animale assicurato al di fuori dei casi particolari previsti dalla polizza.

✘ **Costi del trattamento della gravidanza psicologica (pseudociesi)**
La polizza non copre i costi per le gravidanze psicologiche che superano un massimo di 2 gravidanze psicologiche per periodo di copertura.

✘ **Costi derivanti da complicazioni dopo la vaccinazione**
La polizza non copre i costi per le complicazioni derivanti da vaccinazioni che fanno parte di un programma obbligatorio di vaccinazione di massa.

✘ **Costi per la pulizia e la toelettatura dell'animale assicurato**
La polizza non copre i costi per il bagno e la toelettatura dell'animale assicurato al di fuori dei casi particolari previsti dalla polizza.

✘ **Costi e per il trattamento di un disturbo comportamentale**
La polizza non copre i costi per trattamenti di disturbi comportamentali che superino un massimo di 8 sedute o trattamenti veterinari per periodo assicurativo da completare entro 6 mesi dalla prima seduta e per ogni periodo di copertura.

✘ **Prodotti per lenire o alleviare lo stress dell'animale assicurato**
La polizza non copre i costi per i prodotti per alleviare lo stress dell'animale assicurato per massimo 6 mesi consecutivi.

✘ **Meccanismi di supporto a seguito di trauma**
La polizza non copre i costi per i meccanismi di supporto per i traumi non considerati semplici.

✘ **Trattamenti con cellule staminali**
La polizza non copre i costi per i trattamenti con cellule staminali non espressamente previsti dalla polizza.

✘ **Eutanasia**
La polizza non copre i costi per l'eutanasia dell'animale assicurato, a meno che non sia prescritta da un veterinario. Non è coperta l'eutanasia che è fatta solo per non sostenere le spese mediche per salvare la vita dell'animale assicurato e curarlo.

Nota: le esclusioni sopra indicate si riferiscono alla copertura sanitaria veterinaria; i servizi preventivi (vaccinazioni, trattamenti antiparassitari, sterilizzazione, cure dentistiche preventive, impianto di microchip e test genetici specifici per ciascuna razza) possono essere coperti dalla «Copertura

Ci sono limiti di copertura?

! La polizza non copre i cani e i gatti di età inferiore a 8 settimane o superiore a 11 anni al momento della sottoscrizione della presente polizza, né quelli non vaccinati o non dotati di microchip entro le prime 4 settimane dalla stipula. La copertura proseguirà senza interruzioni purché siano rispettate tutte le altre condizioni contrattuali

! La polizza non copre le condizioni preesistenti come definite nel contratto di assicurazione, l'animale assicurato deve essere sano e privo di malattie pregresse non dichiarate al momento della stipula della polizza.

! La polizza non copre gli infortuni e le malattie che si verificano al di fuori dell'ambito territoriale.

! Per ogni periodo di copertura è prevista una somma massima assicurata. Tutte le spese rimborsate vengono sommate; se la somma raggiunge il massimale concordato, non verranno rimborsate altre spese.

! L'Assicurato pagherà il 20% di ogni rimborso come franchigia.

! Le spese non saranno rimborsate se l'animale assicurato viene utilizzato per scopi di sicurezza, guardia, corsa, caccia o salvataggio, per scopi commerciali o per la riproduzione (più di due gravidanze o cucciolate). Questa limitazione della copertura non si applica ai cani da assistenza.

! Gli animali assicurati che si trasferiscono definitivamente o per più di sei mesi in un altro Paese non sono più assicurati. In questo caso, il contratto di assicurazione è risolto.

Dove vale la copertura?

✓ La copertura assicurativa della presente polizza è limitata ai sinistri (esclusi i trattamenti complementari) che si verifichino in Italia e Città del Vaticano o durante un soggiorno temporaneo in un altro paese membro dell'Unione Europea o nel Regno Unito o in Andorra.
✓ La copertura dei trattamenti complementari è limitata all'Italia e Città del Vaticano.

Che obblighi ho?

- Prima di stipulare la polizza, il contraente è tenuto a rispondere in modo veritiero a tutte le domande che gli vengono poste sul proprio animale assicurato (età e indirizzo, tra l'altro) e sul suo stato di salute e, una volta stipulata la polizza, è tenuto a informare immediatamente l'assicuratore di qualsiasi cambiamento di tali circostanze.
- Il contraente deve pagare il premio entro il termine previsto e notificare il sinistro con tutta la documentazione indicata nelle condizioni di assicurazione entro tre mesi.
- È necessario portare il proprio animale assicurato dal veterinario il prima possibile in caso di segni di malattia o infortunio e monitorare il suo peso.
- L'assicurato deve informare l'assicuratore se esistono altre polizze assicurative con compagnie diverse che possono coprire rischi simili a quelli assicurati dalla presente polizza.

Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio deve essere effettuato al momento della stipula del contratto. I premi successivi sono dovuti alle rispettive scadenze. Per ulteriori informazioni si rimanda alle Condizioni particolari della polizza.

Quando inizia e quando finisce la copertura?

- La copertura inizia alla data indicata nella polizza e termina un anno dopo (alla fine dell'ultimo giorno), tenendo conto di eventuali periodi di carenza, a condizione che l'assicurato abbia pagato i premi in tempo e abbia denunciato i sinistri e presentato le richieste di risarcimento entro i termini e nella loro interezza.
- L'inizio e la fine della copertura sono specificati nelle Condizioni speciali della polizza. La durata della copertura è di 12 mesi consecutivi e si rinnova automaticamente, a meno che l'assicurato non si opponga alla proroga del contratto 1 mese prima della scadenza del periodo in corso. L'assicuratore può opporsi al rinnovo entro 2 mesi prima della scadenza del periodo di copertura.

Come posso disdire la polizza?

- È possibile recedere dal contratto di assicurazione entro 14 giorni dalla sua stipula.
- Dopo il primo mese è possibile recedere dal contratto se l'animale assicurato è morto o scomparso, oppure se è stato venduto o trasferito a terzi.
- È possibile disdire il contratto con un mese di preavviso rispetto alla scadenza del periodo di copertura, in modo che non venga rinnovato per 12 mesi.

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Barkibu

Prodotto: Assicurazione sanitaria per animali domestici - Cani e gatti
DIP aggiuntivo Danni datato: 07/2026. Questo documento è l'ultimo disponibile.

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Nordic Guarantee Försäkringsaktiebolag *— Sede legale in Färögatan 33 (Kista Science Tower), 164 51 Kista, Svezia. Impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in Svezia e vigilata dalla Finansinspektionen (Autorità Svedese di Vigilanza Finanziaria),* indirizzo: Box 7821, 103 97 Stockholm, Sweden, Tel: +46 408 980 00
E-mail: finansinspektionen@fi.se
Iscritta nel registro svedese delle imprese con numero 516406-0112. Legal Entity Identifier (LEI): 54930056G44RPG2J3372.
L'Impresa è autorizzata ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi (free provision of services / LPS) nei rami per i quali è autorizzata in Svezia, ai sensi delle norme europee sul passaporto unico (UE/SEE).
La Compagnia figura nell'Elenco IVASS delle imprese di assicurazione SEE abilitate ad operare nel territorio della Repubblica Italiana in regime di LPS con il numero di registrazione II.01678 . Sito internet: www.nordicguarantee.com
La Compagnia non dispone di una rappresentanza generale in Italia né di un indirizzo PEC italiano.

Patrimonio Netto e Solidità Finanziaria

Alla data del 31 dicembre 2025 (ultimo bilancio approvato), il Patrimonio Netto della Compagnia ammonta a SEK 441.227.000.
I dettagli relativi al capitale sociale e alle riserve patrimoniali sono disponibili nel Bilancio Annuale ("Annual Report") pubblicato sul sito della Compagnia. Per le informazioni finanziarie complete si rinvia all'Annual Report disponibile su www.nordicguarantee.com.
(Nota: la Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria – SFCR – è disponibile in lingua inglese al seguente link: https://www.nordicguarantee.com/wp-content/uploads/gb/2026/05/sfcr-2025_final-version_eng_inc-qrt_260407-v.2.pdf .)

Posizione di Solvibilità (Solvency II)

• Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR): SEK 266.895.000
• Requisito Patrimoniale Minimo (MCR): SEK 63.724.000
• Fondi Propri ammissibili a copertura dello SCR: SEK 512.734.000
• Fondi Propri ammissibili a copertura dello MCR: SEK 512.734.000
Il capitale della Compagnia è costituito interamente da Fondi Propri di Classe 1 (Tier 1), tra cui capitale sociale versato, sovrapprezzi di emissione, utili trattenuti e altre riserve. Il capitale di Classe 1 è integralmente ammissibile a copertura sia dello SCR che dello MCR.
Nordic Guarantee mantiene la piena conformità al regime Solvency II e una posizione di solvibilità solida, con un indice di solvibilità costantemente superiore ai requisiti regolamentari.

Il contratto è regolato dalla legge italiana.

Prodotto

Che cosa è assicurato?

Oltre alle disposizioni dell'IPID Danni:
✓ Per tutte le coperture previste dalla polizza, l'estensione della responsabilità dell'assicuratore è correlata ai massimali indicati nella polizza.
✓ Non sono previste opzioni di sconto sui premi o di pagamento di premi aggiuntivi.

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	Le esclusioni che seguono si applicano ai Trattamenti veterinari e complementari (Salute); non limitano la Copertura di Prevenzione, disciplinata dal proprio apposito paragrafo «Copertura di Prevenzione» delle Condizioni Generali. In aggiunta a quanto previsto nel DIP Danni, la polizza non prevede alcuna prestazione assicurativa nel caso in cui: ✗ L'animale assicurato ha meno di 8 settimane o più di 11 anni al momento della sottoscrizione della polizza. ✗ L'animale assicurato non ha un microchip al momento del sinistro. ✗ L'animale assicurato viene utilizzato per lavori di sicurezza, guardia, corsa, caccia, salvataggio o per guadagnare denaro o in relazione a qualsiasi attività commerciale, per scopi commerciali o per l'allevamento (per allevamento si intende l'utilizzo per la riproduzione più di 2 volte durante la vita dell'animale domestico). Questa esclusione non si applica ai cani da assistenza. ✗ L'Assicurato si trasferisce con l'animale assicurato all'estero in modo permanente o per un periodo superiore a 6 mesi; in tal caso l'assicurazione cessa. ✗ Malattie, infortuni o incidenti verificatisi durante il periodo di carenza o prima della sottoscrizione dell'assicurazione. ✗ Malattie, infortuni o incidenti al di fuori dell'ambito territoriale indicato in polizza o se il soggiorno all'estero è finalizzato a curare l'animale assicurato o a seguire i consigli del Veterinario. ✗ L'Assicurato non fornisce lo storico clinico dell'animale assicurato o si rifiuta di fornirla su richiesta dell'assicuratore. ✗ L'inadempimento da parte dell'assicurato di qualsiasi obbligo previsto dal presente contratto consente all'assicuratore di respingere le richieste di risarcimento. ✗ Il sinistro deriva da una condizione preesistente. ✗ Il sinistro deriva da un infortunio o da una malattia che ha avuto inizio o ha manifestato sintomi clinici durante il periodo di carenza della polizza. ✗ L'Assicurato ha trascurato o ritardato le cure veterinarie per un infortunio o una malattia dell'animale assicurato. Non saranno inoltre rimborsati i costi aggiuntivi causati dal ritardo delle cure veterinarie. ✗ L'Assicurato richiede il rimborso delle spese sostenute per la compilazione di un modulo di richiesta di risarcimento, la traduzione di un modulo di richiesta di risarcimento o della documentazione di supporto. ✗ L'Assicurato o i familiari dell'assicurato danneggiano l'animale assicurato o commettono un'infrazione legale relativa al benessere dell'animale assicurato o all'importazione dell'animale assicurato. ✗ L'animale assicurato viene confiscato dal governo o dalle autorità pubbliche per qualsiasi motivo. ✗ Costi e spese che l'assicuratore non può rimborsare a causa di restrizioni legali, sanzioni, divieti o regolamenti applicabili. ✗ Tutti i costi e le spese relativi ad anastomosi vascolari congenite e a malformazioni cardiache congenite (come lo shunt portosistemico, PDA), anche se non noti al momento della sottoscrizione della Polizza. ✗ Trattamenti e interventi relativi alla sindrome brachicefalica. ✗ Le consulenze veterinarie e gli esami medici che non fanno parte di un trattamento necessario dal punto di vista medico o che non sono correlati a un infortunio o a una malattia coperti dalla presente polizza. Non saranno inoltre rimborsate le spese sostenute in caso di complicazioni derivanti da tali trattamenti. ✗ Alimenti e integratori in generale, come integratori per le articolazioni, nutraceutici, integratori di vitamine e minerali. Probiotici non prescritti in concomitanza con un trattamento antibiotico e farmaci da banco. ✗ Trattamenti volti a prevenire le malattie o a migliorare il benessere generale dell'animale assicurato

non direttamente correlati a una malattia esistente coperta dalla polizza e in corso di trattamento da parte di un veterinario.
✗ Trattamenti di sverminazione interna ed esterna dell'animale assicurato e farmaci utilizzati a tale scopo, come ad esempio per uccidere e controllare le pulci, visite di routine o esami del sangue, taglio delle unghie, toelettatura o disinfezione.
✗ I microchip e la loro implementazione, nonché i costi di mantenimento della loro funzionalità.
✗ Trattamenti odontoiatrici non conseguenti a infortunio. In particolare, sono esclusi gli impianti, le protesi e i trattamenti ortodontici correttivi di anomalie dentali e mascellari, le corone dentali, gli apparecchi ortodontici, il trattamento di parodontiti, gengiviti e trattamenti dentali preventivi, nonché la detartrasi o la lucidatura di routine.
✗ Assumere un'altra persona per eseguire le misure prescritte da un veterinario e che l'assicurato - in quanto proprietario dell'animale assicurato - potrebbe eseguire da solo (ad es. somministrazione di pillole, applicazione di gocce auricolari, prelievo di campioni di urina, ecc.)
✗ Misure diagnostiche e terapeutiche non scientificamente provate, ad eccezione di quelle indicate nella sezione "Trattamenti complementari" del contratto di assicurazione.
✗ Trattamenti complementari non eseguiti da veterinari
✗ Costi dei certificati medici e sanitari.
✗ Il costo dell'intervento chirurgico per la rimozione degli organi riproduttivi. Tuttavia, se l'animale assicurato subisce complicazioni durante o dopo la castrazione chirurgica, saranno coperti i costi del trattamento necessario.
✗ Rimozione degli artigli (detti anche artigli di lupo), a meno che non sia necessaria a causa di un incidente.
✗ Tutti i trattamenti legati all'allevamento, alla gravidanza o al parto.
✗ Spese per cure veterinarie fuori orario, a meno che il veterinario non confermi che un ulteriore trattamento durante l'orario normale avrebbe messo in serio pericolo la vita dell'animale assicurato.
✗ Ricoveri ospedalieri non indispensabili dell'animale assicurato e/o visite a domicilio dell'animale assicurato, a meno che il veterinario non confermi che il trasferimento dell'animale assicurato metterebbe in serio pericolo la sua salute.
✗ Eventuali costi o commissioni per la compilazione di moduli di domanda, documenti o registri.
✗ Articoli chirurgici che possono essere utilizzati più di una volta
✗ L'acquisto o il noleggio di attrezzature, dispositivi medici, alloggi o gabbie di qualsiasi tipo, anche se raccomandati da un veterinario.
✗ Interventi di trapianto (comprese le cure pre e post-operatorie), pacemaker, protesi, impianti (eccetto gli impianti di osteosintesi), parti del corpo o articolazioni artificiali.
✗ Trasporto dell'animale assicurato, comprese le spese di trasporto dell'animale assicurato verso o da un ufficio veterinario, una clinica o un luogo di cura, nonché le spese di diaria e di viaggio del veterinario o del professionista dei trattamenti complementari.
✗ Le spese sostenute dai fornitori di servizi per il bagno, la toelettatura o la passeggiata dell'animale assicurato.
✗ Qualsiasi trattamento per l'obesità e l'alimentazione dell'animale assicurato (ad eccezione delle spese di alimentazione specificamente incluse come alimentazione speciale nella sezione 3,2, lettera g).
✗ Tutte le notifiche di sinistro relative a una malattia soggetta a notifica ai sensi della legge statale sulle malattie degli animali, come la rabbia.
✗ Tutti i costi post-mortem, come ad esempio la cremazione individuale, l'inumazione, i costi della bara o dell'urna e lo spazio per la
sepoltura.
✗ Tutti i costi relativi a malattie per le quali l'animale non è stato vaccinato, secondo la prescrizione del veterinario – Cani: rabbia, cimurro, epatite, parvovirus – Gatti: rabbia, panleucopenia, herpesvirus, calicivirus.
✗ L'assicuratore non copre le spese derivanti dall'insorgenza di una delle malattie sopra citate. Problemi comportamentali che si sarebbero potuti prevenire con l'addestramento e/o la sterilizzazione.
✗ Tutti i test genetici

Ci sono limiti di copertura?

- L'Assicuratore non sarà obbligato a fornire una copertura assicurativa né a pagare un indennizzo o a riconoscere una prestazione se la fornitura di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo o il riconoscimento di tale prestazione lo esporrebbero a sanzioni, divieti o restrizioni da parte dell'Unione Europea e dell'Italia.
- L'assicurazione viene fornita con l'applicazione di franchigie del 20%.
- Per alcune coperture si applica un periodo di carenza, come espressamente previsto dal contratto di assicurazione.

A chi è rivolto questo prodotto?
L'assicurato, proprietario dell'animale assicurato, che risiede con l'animale assicurato in Italia o Città del Vaticano. L'animale assicurato deve avere un'età minima di 8 settimane e massima di 11 anni al momento della stipula della polizza e deve essere regolarmente vaccinato e microchippato entro 4 settimane dalla stipula della polizza.
Quali costi devo sostenere?
Sono previsti costi di intermediazione compresi tra un minimo del 15% ed un massimo del 40% del premio pagato al netto di imposte ed oneri fiscali.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto per posta, fax o e-mail all'Agente, ai seguenti indirizzi: Barkibu Germany GmbH Email: servizioricorsi@barkibu.com L'Agente risponderà al reclamo entro un periodo massimo di 45 giorni dal suo ricevimento.
All'IVASS	Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo sopra indicato, potrà rivolgersi all'IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. Il modulo per la presentazione di un reclamo all'IVASS è disponibile sul sito www.ivass.it, nella sezione "Per i consumatori - Come presentare un reclamo" o al seguente link: https://www.ivass.it/consumatori/reclami/Allegato2_Guida_ai_reclami.pdf. In relazione alle controversie relative alla quantificazione del danno e all'attribuzione della responsabilità, si ricorda che l'Autorità Giudiziaria mantiene la competenza esclusiva, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo ***OPPURE*** **diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie aderente alla rete FIN-NET**	*Presentando ricorso:* - *all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile* *oppure* - *al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'impresa aderisce o è sottoposta ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215.*
Mediazione	*Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito **www.giustizia.it** (Legge 9/8/2013, n. 98).*
Negoziazione assistita	*Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.*
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere, il reclamante domiciliato in Italia può presentare un reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente per l'attivazione della procedura FIN-NET, accedendo al sito internet all'indirizzo: https://ec.europa.eu/info/fin-net_en
REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	I premi del presente prodotto beneficiano del regime di esenzione IVA, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del DPR 633/72 in attuazione della Direttiva 2006/112/CE. Ai premi si applica l'imposta sui premi assicurativi prevista dalla legislazione italiana applicabile al ramo di operatività cui è ricondotta la copertura. I premi del presente contratto non sono fiscalmente detraibili ai fini IRPEF.

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?	
Diritto all'oblio oncologico	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche – il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi – non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link: www.nordicguarantee.com. Nota: il presente prodotto è un'assicurazione sanitaria per animali domestici; la stipulazione e le condizioni della copertura non sono subordinate ad informazioni relative allo stato di salute del Contraente o dell'Assicurato.
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

ALLEGATO 3
MODELLO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni Private).

SEZIONE I
Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il contraente.

Gli estremi identificativi di Barkibu possono essere verificati consultando l'elenco annesso al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) sul sito dell'IVASS(www.ivass.it).

a. **Barkibu Germany GmbH** (di seguito anche "Barkibu" o "l'Intermediario").
b. Germania
c. www.bafin.de
d. Rosenthaler Straße 72A, 10119 Berlino, Germania è registrata come agente assicurativo (Versicherungsvertreter) con il numero D-IB2Q-O6ANO-65
e. Camera di Commercio e Industria di Berlino, indirizzo: Fasanenstr. 85, 10623 Berlino
f. 02/01/2025
g. https://www.barkibu.com/it/

SEZIONE II
Informazioni sul modello di distribuzione

Barkibu agisce per conto di Nordic Guarantee Försäkringsaktiebolag (di seguito "Nordic Guarantee"), con sede legale in Färögatan 33 (Kista Science Tower), 164 51 Kista, Svezia, che opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi.

SEZIONE III
Informazioni su situazioni di potenziale conflitto di interessi

a. Barkibu non detiene una partecipazione diretta o indiretta nel capitale sociale o nei diritti di voto di un'impresa di assicurazione.
b. Nessuna impresa di assicurazione (in caso affermativo, specificare la ragione sociale) detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto dell'intermediario assicurativo

SEZIONE IV
Informazioni sulle attività di distribuzione e consulenza

a. Barkibu non fornisce consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3, del Codice delle assicurazioni private, ossia una raccomandazione personalizzata.
b. Barkibu non fornisce una consulenza basata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 4, del Codice delle Assicurazioni Private, in quanto si basa sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato per consentire di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente.
c. Barkibu opera in qualità di distributore assicurativo e distribuisce contratti assicurativi in base a specifici accordi di distribuzione con le imprese di assicurazione con cui collabora
d. Barkibu non fornisce consulenza basata su un'analisi imparziale e personale.

SEZIONE V
Informazioni sulla retribuzione

a. Barkibu riceve un compenso per l'intermediazione svolta commissione inclusa nel premio assicurativo. (compenso pagato direttamente dal cliente; commissione inclusa nel premio assicurativo; altro tipo di compenso, compresi i benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti per l'intermediazione svolta; combinazione dei diversi tipi di compenso di cui sopra).
b. Il metodo di calcolo è basato sul rapporto tra sinistri e premi e su altri fattori.

SEZIONE VI
Informazioni sul pagamento dei premi

a. I premi versati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai sinistri o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati tramite l'intermediario, costituiscono un patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario.
b. Metodi di pagamento del premio consentiti
    - assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione o all'intermediario, espressamente in tale veste
    - ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancari o postali, compresi gli strumenti di pagamento elettronici, anche in forma telematica, che abbiano come beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1
    - in contanti, esclusivamente per i contratti di assicurazione della responsabilità civile auto e delle relative garanzie accessorie (se e in quanto riferite al medesimo veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di € 750,00 (settecentocinquanta/00) annui per ciascun contratto.

SEZIONE VII
Informazioni sugli strumenti di protezione degli assicurati

a. Il contraente, ferma restando la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria, può presentare reclamo per iscritto all'intermediario al seguente indirizzo: servizioricorsi@barkibu.com. L'intermediario risponde entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
In relazione al comportamento dell'impresa di assicurazione che sottoscrive la polizza assicurativa, il contraente ha il diritto, ferma restando la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, di presentare reclamo scritto all'impresa di assicurazione stessa, all'indirizzo indicato nella documentazione informativa relativa alla polizza assicurativa, e se non è soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'impresa entro 45 giorni, di adire l'IVASS.
Di seguito sono riportati i dati di contatto dell'IVASS:
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS)
Via del Quirinale, 21 00187 Roma
fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it
I reclami possono essere presentati all'IVASS utilizzando il modulo disponibile sul sito dell'Autorità di vigilanza nella sezione Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito https://www.ivass.it/consumatori/reclami/index.html.
La nuova denuncia deve contenere:
   - nome, cognome e domicilio del denunciante, con eventuale numero di telefono
   - identificazione della persona o delle persone di cui si lamenta l'operato;
   - breve descrizione del motivo del reclamo
   - copia del reclamo presentato all'Assicuratore dall'intermediario assicurativo o dall'intermediario assicurativo presente nell'elenco allegato e l'eventuale riscontro dello stesso
   - qualsiasi documento che possa essere utile per descrivere meglio le circostanze.

   In assenza di tali informazioni, l'IVASS può richiedere integrazioni al reclamante.
Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare un reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente - reperibile sul sito www.ec.europa.eu/fin-net - e richiedere l'attivazione della procedura FIN-NET.

b. Per le controversie relative alla polizza assicurativa, i ricorrenti hanno in ogni caso la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria. Tuttavia, sono disponibili sistemi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, tra cui:

   - il tentativo di mediazione a fini conciliativi ai sensi del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, che costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
   - negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi del D.L. n. 132 del 12 settembre 2014, convertito in legge n. 162 del 10 novembre 201
   - L'arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e seguenti del Codice di procedura civile, può essere attivato sia in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all'interno del contratto (nelle condizioni generali di contratto), sia attraverso la stipula del cosiddetto compromesso, un accordo volto a conferire agli arbitri il potere di decidere la controversia.
   - per i contratti conclusi online, la piattaforma online della Commissione europea per la risoluzione delle controversie, disponibile al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

ATTESTAZIONE DI RICEZIONE DEL SET INFORMATIVO

Il Contraente/Assicurato riconosce espressamente di aver ricevuto la proposta/il questionario assicurativo, le Condizioni Particolari, Speciali, Generali e, se del caso, i Supplementi che compongono la presente Polizza, nonché la Documentazione Informativa Pre-contrattuale applicabile (MUP e DIP), dichiarando di averne preso visione e di accettarne il contenuto.

Allo stesso modo, riconosce espressamente di aver ricevuto dall'Assicuratore, per iscritto e alla data di firma del Questionario di richiesta di assicurazione, le **informazioni preliminari** richieste ai sensi delle disposizioni della D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private) e dei Regolamenti IVASS nn. 40 /2018, 41/2018 e 24/2008, le diverse istanze di reclamo, lo Stato membro di domicilio dell'assicuratore e la sua autorità di controllo, la denominazione sociale, l'indirizzo e la forma giuridica dell'assicuratore, le informazioni pertinenti sulla solvibilità dell'assicuratore e l'inapplicabilità della normativa applicabile in caso di liquidazione dell'ente assicuratore.

IL CONTRAENTE / ASSICURATO

[firmato digitalmente]

L'ASSICURATORE

María González

Amministratrice di Barkibu Germany GmbH
(per delega di **NORDIC GUARANTEE FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG**)